VIMERCATI S.P.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Approvato da VIMERCATI S.P.A. in data 29 giugno 2017

INDICE

INDICE **2**
PREFAZIONE **5**
PARTE GENERALE **6**
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E LA CORNICE NORMATIVA **7**
1.1. PREMESSA 7
1.2. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: 7
PRESUPPOSTI E STRUTTURA 7
1.3. L'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 8
AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 D. LGS. N. 231/01 8
1.4. IL SISTEMA SANZIONATORIO 9
1.5. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO 11
1.6. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO 16
2. VIMERCATI S.P.A. **18**
2.1. LA SOCIETA' 18
2.2. LA STRUTTURA DI VIMERCATI S.P.A. 19
3. IL MODELLO ADOTTATO DA VIMERCATI S.P.A. **22**
3.1. L'ADOZIONE DEL MODELLO: LE MOTIVAZIONI 22
3.2. IL MODELLO: FUNZIONE E CONTENUTO 22
3.3 MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 23
3.4 DESTINATARI DEL MODELLO 24
3.5 IL MODELLO ED IL CODICE ETICO 24
3.6. IL MODELLO ED IL GRUPPO DI SOCIETA' 25
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA **26**
4.1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA: COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE 26
4.2. POTERI E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 28
4.3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 31
4.4. OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 32
4.5. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 33
4.6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA: CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI 33
5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO **35**
5.1. I DIPENDENTI: FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 35
5.2. INFORMAZIONE A CONSULENTI, COLLABORATORI, ... 38
CLIENTI, FORNITORI E PARTNERS 38
6. SISTEMA DISCIPLINARE **39**
6.1 SANZIONI NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI 40
6.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI 41
6.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI 42
6.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, COLLABORATORI, CLIENTI, FORNITORI, PARTNERS ED OGNI ALTRA CONTROPARTE CONTRATTUALE 42
7. DELEGHE E PROCURE **44**
8. GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **46**

9. CIRCOLARI E PROCEDURE AZIENDALI 48
10. CERTIFICAZIONI 52
PARTE SPECIALE 53
11. ATTIVITA' SENSIBILI, REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE 54
12. REGOLE DI CONDOTTA DI CARATTERE GENERALE 55
13. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DECRETO) 60
13.1. LE FATTISPECIE DI REATO 60
13.2. NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO 63
13.3. ATTIVITÀ SENSIBILI 64
13.4. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE 65
14. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DECRETO) 67
14.1. LE FATTISPECIE DI REATO 67
14.2. ATTIVITÀ SENSIBILI 71
14.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE 72
15. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES DECRETO) 74
15.1. LE FATTISPECIE DI REATO 74
15.2. ATTIVITÀ SENSIBILI 75
15.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE 76
16. FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS DECRETO); DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1 DECRETO) 77
16.1. LE FATTISPECIE DI REATO 77
16.2. ATTIVITÀ SENSIBILI 80
16.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE 81
17. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DECRETO) 82
17.1. LE FATTISPECIE DI REATO 82
17.2. ATTIVITÀ SENSIBILI 85
17.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE 85
18. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DECRETO) 86
18.1. LE FATTISPECIE DI REATO 87
18.2. ATTIVITÀ SENSIBILI 89
18.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE 89
19. OMICIDIO E LESIONI COLPOSI (ART. 25 SEPTIES DECRETO) 91
19.1. LE FATTISPECIE DI REATO 91
19.2. ATTIVITÀ SENSIBILI 91
19.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE 92
20. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DECRETO) 94
20.1. LE FATTISPECIE DI REATO 94
20.2. ATTIVITÀ SENSIBILI 94
20.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE 94
21. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DECRETO) 96

21.1. LE FATTISPECIE DI REATO 96
21.2. ATTIVITÀ SENSIBILI 109
21.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE..... 110
22. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DECRETO) 112
22.1. LE FATTISPECIE DI REATO 112
22.2. ATTIVITÀ SENSIBILI 112
22.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE..... 112
23. REATI IN MATERIA DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DECRETO) 114
23.1. LE FATTISPECIE DI REATO 114
23.2. ATTIVITÀ SENSIBILI 121
23.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE..... 121
24. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES DECRETO) 123
24.1. LE FATTISPECIE DI REATO 123
24.2. ATTIVITÀ SENSIBILI 126
24.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE..... 126
25. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER DECRETO)..... 128
25.1. LE FATTISPECIE DI REATO 128
25.2. ATTIVITÀ SENSIBILI 130
25.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE..... 131
26. REATI TRANSNAZIONALI 133
26.1 LE FATTISPECIE DI REATO 133
26.2 ATTIVITÀ SENSIBILI 134
26.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE..... 135

PREFAZIONE

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello Organizzativo" o "Modello") dà attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il Modello si compone di:

- una PARTE GENERALE, volta a disciplinare le caratteristiche, la funzione e la finalità del Modello, l'ambito di operatività, i soggetti destinatari, il sistema sanzionatorio, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, gli obblighi di informazione e di formazione in relazione ai contenuti dello stesso;

- una PARTE SPECIALE, nell'ambito della quale sono individuate le attività sensibili, sono designati i principi generali di comportamento e sono definite le procedure interne di organizzazione, gestione e controllo volte alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Costituiscono parte integrante del Modello:

- il Sistema Organizzativo: la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo e, dall'altro, la massima efficienza possibile;
- il Sistema di Procure e Deleghe;
- le Procedure manuali e informatiche;
- le Certificazioni;
- il Codice Etico;
- il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- i documenti predisposti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente in conformità alla normativa vigente;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative che di questo documento costituiscono attuazione.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E LA CORNICE NORMATIVA

1.1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (in seguito denominato "Decreto"), recante titolo la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", adeguandosi agli indirizzi europei assunti in materia, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente dalla commissione di un reato da parte di soggetti, persone fisiche, qualificati, che operano a vario titolo nell'ambito delle persone giuridiche medesime.

La rilevanza della riforma normativa è evidente ove si consideri che, in epoca anteriore all'entrata in vigore del Decreto la responsabilità delle società derivante da reato era istituto sconosciuto per il diritto italiano, informato al principio di personalità della responsabilità penale (*societas delinquere non potest*). Il Legislatore del 2001 ha, invece, tratteggiato la responsabilità amministrativa degli enti, consentendo di aggredirne il patrimonio a seguito della commissione – tentata o compiuta – di specifiche e tassative fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, affiancandola alla responsabilità penale della persona fisica.

Il Decreto ha risposto all'esigenza – avvertita come improrogabile alla luce dei radicali cambiamenti subiti dall'assetto economico contemporaneo - di tutelare e garantire la sicurezza, la correttezza e la legalità dell'operare delle imprese all'interno del mercato globale.

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia un'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Milano (ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, ord. 28 ottobre 2004) ha sancito, a tale proposito, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, in base al principio di territorialità, in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.

1.2. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: PRESUPPOSTI E STRUTTURA

Sulla scorta di quanto disposto ai sensi dell'art. 5 comma I Decreto, la responsabilità amministrativa in capo alle persone giuridiche è configurabile allorché ricorrano i seguenti presupposti:

- commissione di un reato presupposto, ossia di uno dei reati tassativamente indicati nel Decreto;
- nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Sulla scorta di quanto indicato nella relazione governativa allegata al Decreto, il concetto di interesse ha una valenza "soggettiva", ovvero legata alla volontà dell'autore materiale del reato (lo scopo dell'azione od omissione deve, pertanto, consistere nella realizzazione di uno specifico interesse dell'ente e l'interesse sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la società, indipendentemente dalla circostanza per la quale, poi, tale obiettivo sia stato conseguito), mentre la nozione di vantaggio ha una valenza "oggettiva", ossia collegata ai concreti

risultati della condotta criminosa (l'autore del reato, pur non avendo quale fine diretto l'interesse della società, realizza in ogni caso un vantaggio in favore della stessa ed il vantaggio sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura). Occorre evidenziare come né il requisito dell'interesse, né il requisito del vantaggio debbano necessariamente assumere un carattere o un contenuto prettamente economico. Si osserva, inoltre, che il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società quando il reato è commesso da soggetti qualificati di altra società, ricompresa nel medesimo gruppo di società. Infatti, il reato commesso nell'interesse dell'intero gruppo può essere qualificato come reato commesso anche nell'interesse della singola società.

- da parte di un soggetto che rivesta una posizione "apicale" nell'ente (in quanto titolare, formalmente o di fatto, di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa), ovvero da parte di un soggetto "sottoposto" alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali: deve, pertanto, sussistere necessariamente il cosiddetto collegamento soggettivo con l'ente.

Ai sensi dell'art. 5 comma II Decreto, la società non risponde del reato commesso se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Laddove, invece, *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo"*, l'art. 12 comma I lett. a) Decreto prevede un'attenuazione della sanzione pecuniaria applicabile alla società.

Pertanto:

- se il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio sia dell'autore del reato, sia della società, l'ente è ritenuto responsabile;
- se il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore del reato, laddove la società non ne abbia tratto vantaggio o ne abbia tratto un vantaggio minimo ed il fatto illecito abbia cagionato un danno patrimoniale di particolare tenuità, la sanzione pecuniaria a carico dell'ente è diminuita;
- se il soggetto agente ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, non sussisterà alcuna responsabilità in capo all'ente.

1.3. L'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 D. LGS. N. 231/01

Nel caso in cui uno dei soggetti in posizione apicale commetta un reato-presupposto, l'art. 6 Decreto stabilisce che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità amministrativa qualora sussistano le seguenti circostanze:

- l'ente ha adottato, prima della commissione del fatto illecito, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi;

- l'ente ha affidato la vigilanza del funzionamento, dell'osservanza e dell'aggiornamento del modello ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (cd. Organismo di Vigilanza);
- le persone fisiche che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente il modello adottato dall'ente;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora, invece, il reato sia stato commesso da un soggetto cd. sottoposto, l'art. 7 Decreto stabilisce che la società è responsabile solo nell'eventualità in cui la commissione dell'illecito sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso la responsabilità sarà sempre esclusa se, prima della commissione della fattispecie di reato, l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della medesima specie di quello verificatosi.

L'adozione di modelli organizzativi è stata prevista dal Legislatore del 2001 in termini di mera facoltà, non sussistendo alcun obbligo sanzionato in tal senso. Appare evidente, peraltro, come tale possibilità, di fatto, assuma i connotati del dovere, in quanto l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione costituiscono presupposto essenziale per l'esonero della responsabilità dell'ente.

1.4. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio delineato a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, ai sensi dell'art. 9 Decreto, prevede:

1) <u>sanzioni pecuniarie</u> fino ad un massimo di Euro 1.549.000,00. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille. Ciascuna quota ha un valore minimo di €258,00 e massimo di € 1549,00.

La sanzione pecuniaria è sempre applicata in caso di illecito amministrativo dipendente da reato (art. 10 Decreto).

In prima istanza, il Giudice deve, determinare il numero delle quote da applicare, tenendo mente alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente ed all'attività posta in essere per eliminare le conseguenze dannose del reato; in seconda istanza, il Giudice deve attribuire un valore monetario alla quota entro i limiti sopra indicati, tenendo conto delle condizioni patrimoniali ed economiche dell'ente.

2) <u>sanzioni interdittive</u>, ed in particolare:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;

- nomina di un commissario giudiziale in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente (art. 15 Decreto).

Le sanzioni interdittive vengono applicate solo con riferimento ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto ed a condizione che ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione cd. apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del fatto illecito è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Nell'applicare le sanzioni interdittive il Giudice è chiamato a valutare l'idoneità delle stesse a prevenire la commissione di illeciti della stessa specie e, nella scelta della sanzione interdittiva da applicare nel caso concreto, deve prendere in considerazione la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente, la tipologia ed il settore di attività dell'ente coinvolto, le misure poste in essere dalla società per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e i provvedimenti dell'ente volti alla prevenzione di eventuali reiterazioni degli illeciti.

La durata delle sanzioni interdittive potrà variare da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni.

Le misure interdittive possono essere applicate anche in via cautelare (art. 45 Decreto).

Le sanzioni interdittive non si applicano allorché:

- l'autore del reato abbia commesso l'illecito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo ed il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità (art. 13 comma III Decreto);

ovvero:

- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
  - ✓ l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso;
  - ✓ l'ente ha eliminato le carenze organizzative alla base della commissione del reato adottando ed attuando un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti della stessa specie;
  - ✓ l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (art. 17 Decreto).

3) <u>confisca del profitto</u> che la società ha tratto dal reato (comunque ordinata, anche per equivalente, con la sentenza di condanna);

4) <u>pubblicazione della sentenza di condanna</u> (la quale può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto.

1.5. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

Le fattispecie di reato che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente previste dal Legislatore: il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto, indicano i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente, ed in particolare:

1) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto), come modificati dall'art. 1 comma 77 lett. a) Legge 6 novembre 2012 n. 190), che comprendono le seguenti fattispecie:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318, 320, 321 e 322 bis c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319 bis, 320, 321 e 322 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter, 321 e 322 bis c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.);
- istigazione alla corruzione (artt. 322 e 322 bis c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma II n.1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640 ter c.p.).

2) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis Decreto), come modificati dall'art. 15 comma 7 lett. a) Legge 23 luglio 2009 n. 99, che comprendono le seguenti fattispecie:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 460 c.p.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchio o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

3) i reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis1 Decreto), introdotti dall'art. 15 comma 7 lett. b) Legge 23 luglio 2009 n. 99, che comprendono le seguenti fattispecie:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (artt. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

4) i reati c.d. societari (art. 25 ter Decreto), come modificati dall'art. 1 comma 77 lett. b) Legge 6 novembre 2012 n. 190, che comprendono le seguenti fattispecie:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma II c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma I e II c.c.)
- corruzione tra privati (art. 2635 comma III c.c.).

5) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater Decreto), che comprendono i delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previste dal codice

penale e dalle leggi speciali, nonché i delitti, non specificamente indicati, posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

6) i reati concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (art. 25 quater1 Decreto), che comprendono la sola fattispecie di cui all'art. 583 bis c.p. "pratica di mutilazione degli organi genitali femminili".

7) i reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies Decreto), come modificati dall'art. 6 comma 1 Legge 29 ottobre 2016 n. 199, che comprendono le seguenti fattispecie:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- adescamento di minorenni (art. 609 undicies c.p.).

8) i reati di abuso dei mercati (art. 25 sexies Decreto), che comprendono le fattispecie di cui alla parte V, titolo I bis, capo II Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, ossia abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/98) e manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/98).

9) i reati transnazionali, introdotti con **Legge 16 marzo 2006 n. 146** di "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/5/2001*".

L'art. 3 Legge n. 146/06 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova categoria di delitto, il reato transnazionale, definito come quel reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Orbene, l'art. 10 Legge n. 146/06 prevede la responsabilità amministrativa per l'ente allorché questi, commettendo un reato transnazionale, come sopra definito, ponga in essere le seguenti condotte delittuose:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma III, III bis, III ter e V D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

10) i reati di lesioni colpose gravi o gravissime e omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro (art. 25 septies Decreto) che comprendono le seguenti fattispecie:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

11) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies Decreto) che comprendono le seguenti fattispecie:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

12) i reati informatici ed i reati relativi al trattamento illecito di dati (art. 24 bis Decreto), che comprendono le seguenti fattispecie:

- documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

13) i reati di criminalità organizzata (art. 24 ter Decreto), introdotti dall'art. 2 comma 29 Legge 15 luglio 2009 n. 94, che comprendono le seguenti fattispecie:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1009 n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma III Legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 407 comma II lett. a) n. 5) c.p.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

14) i reati in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 25 novies Decreto), introdotti dall'art. 15 comma 7 lett. c) Legge 23 luglio 2009 n. 99, che comprendono le fattispecie di reato previste dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies Legge 22 aprile 1941 n. 633.

15) il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies Decreto), introdotto dall'art. 4 comma 1 Legge 3 agosto 2009 n. 116 e poi sostituito dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121, che comprende la sola fattispecie di reato di cui all'art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

16) i reati ambientali (art. 25 undecies Decreto), introdotti dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché alla direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, che comprendono le seguenti fattispecie:

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);

- art. 137 commi II, III, V primo e secondo periodo, XI e XIII Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (sanzioni penali);
- art. 256, commi I lett. a) e lett. b), III primo e secondo periodo, V e VI primo periodo Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
- art. 257 commi I e II Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (bonifica dei siti);
- art. 258 comma IV secondo periodo Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);
- art.259 comma I Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (traffico illecito di rifiuti);
- art. 260 commi I e II Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
- art. 260 *bis* commi VI, VII secondo e terzo periodo, VIII primo e secondo periodo Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
- art. 279 comma V Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (sanzioni);
- artt. 1 commi I e II, 2 commi I e II, 6 comma IV, nonché in relazione ai reati del codice penale richiamati dall'art. 3 *bis*, comma I, della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 sulla "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione";
- art. 3 comma VI Legge 28 dicembre 1993 n. 549 sulle "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente";
- artt. 8 commi I e II, 9 commi I e II Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202 sulla "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".

17) il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies Decreto), introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, che comprende la fattispecie di cui all'art. 22 comma 12 bis Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

1.6. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Qualora i reati presupposto siano commessi all'estero, la società può essere chiamata a risponderne in Italia. La responsabilità dell'ente per i reati commessi all'estero si fonda sui seguenti presupposti:

- il reato deve essere commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 5 comma I Decreto (soggetti cd. in posizione apicale o soggetti cd. sottoposti all'altrui direzione);
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello stato italiano;
- l'ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dalla lettura del combinato disposto degli artt. 7, 8, 9 e 10[1] c.p. e degli art. da 24 a 25 novies Decreto. Nei casi in cui la legge prevede che il reo sia

[1] **Art. 7 c.p. - Reati commessi all'estero**. E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri

punito su richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso;

- l'ente risponde solo se nei suoi confronti non abbia proceduto lo stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

---

inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8 c.p. – Delitto politico commesso all'estero. Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto non compreso tra quelli indicati nel numero 1) dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico un delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Art. 9 c.p. – Delitto comune del cittadino all'estero. Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità Europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Art. 10 c.p. – Delitto comune dello straniero all'estero. Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8 c.p., commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità Europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata conceduta ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto ovvero da quello dello Stato a cui egli appartiene.

2. VIMERCATI S.P.A.

2.1. LA SOCIETA'

Vimercati S.p.A., azienda italiana leader che si occupa della progettazione, industrializzazione e produzione di componenti elettromeccanici ed elettronici, interruttori, moduli, complessivi meccatronici e dispositivi integrati per il mercato dell'automobile, viene fondata nel 1947, con la denominazione di O.M.V. (Officine Meccaniche Vimercati) S.r.l., da Carlo Vimercati, il quale, da sbarre e tondini di ferro, con soli tre torni, decise di produrre le viti filettate utili alle centraline ed ai teleruttori della Telemeccanica Elettrica di Amati e Gregorini, partner della Telemecanique di Parigi.

Già nei primi anni Cinquanta la piccola società O.M.V. S.r.l. inizia ad innovare: viti, grani, perni e bulloni, anziché essere torniti da lunghe sbarre di ferro, iniziano ad essere stampati con un processo più rapido ed economico.

Con il passaggio evolutivo da prodotti semplici e meccanici ad elaborati elettromeccanici ed elettrici tecnicamente più competitivi, l'azienda, adeguandosi ai cambiamenti produttivi, nel dicembre del 1989 modifica la ragione sociale: le Officine Meccaniche Vimercati S.r.l. diventano la Vimercati S.p.A.

Acquisita esperienza e consolidata la posizione di fornitore affidabile e privilegiato nel mercato moto-automobilistico italiano, dominato dal gruppo Fiat, Vimercati S.p.A. esplora il mercato estero: la spinta all'esportazione, avviata fin dai primi anni '80 e consolidatasi negli anni '90, diviene evidente e profittevole, soprattutto in Germania e in Francia.

La ricerca, il controllo qualità e l'attento lavoro di precisione sui contatti elettrici le ha consentito acquisire stabilmente il ruolo di fornitore privilegiato di clienti del calibro di BMW, Rolls Royce, Volkswagen, Renault, PSA, Volvo, Fiat e Alfa Romeo.

Nel novembre 2011 interviene il cambiamento più significativo, frutto di una ricerca selettiva di un partner industriale capace di sostenere la crescita dell'azienda attraverso precise sinergie di processo e di prodotto. La ricerca è stata orientata verso un paese del BRIC, l'India, ed ha permesso a Vimercati S.p.A. di raggiungere un accordo con un operatore privato locale presente nel mercato moto e autoveicolistico. E' così che Viney Corporation Ltd. rileva il 100% del capitale sociale.

Negli oltre sessant'anni di attività ed innovazione tecnologica, Vimercati S.p.A. si è imposta sul mercato, divenendo un operatore leader nel settore automotive, in grado di offrire una vasta gamma di prodotti incentrati sul primo equipaggiamento delle autovetture[2].

[2] Cfr., per ulteriori approfondimenti, il sito web www.vimercati.com

Vimercati S.p.A. possiede, detenendone il 100% del capitale sociale, la Vimercati East Europe S.r.l., sito produttivo collocato nel comune di Hemeius, a 4 Km da Bacau, nel nord est della Romania. L'insediamento si trova all'interno del parco tecnologico "Hit Park", costituito nel 2005 sotto l'egida della Comunità Europea.

2.2. LA STRUTTURA DI VIMERCATI S.P.A.

Sulla scorta dell'Organigramma aziendale e della visura camerale (cfr. ALL.), la struttura di Vimercati S.p.A. è così articolata:

- Consiglio di Amministrazione:
  - **Presidente del Consiglio di Amministrazione (President e CEO: Chief Executive Officer)**, con rappresentanza della società, munito di procura
  - **Consigliere Delegato e Direttore Generale (General Manager)**, munito di procura
- Amministrazione e Finanza:
  - **Direttore Finanziario (CFO: Chief Financial Officer)**
  - **Contabilità e Tesoreria (Accounting & Treasury)**, munito di procura
  - **Controllo di Gestione (Management Control)**
- **Gestione Globale della catena di distribuzione (Global SCM: Supply Chain Controller):** dipendente di Viney Corporation Ldt. che, all'interno di Vimercati S.p.A., esplica il controllo della funzione acquisti e della funzione logistica in rappresentanza della controllante
- Operations:
  - **Logistica (Logistics)**
  - **Acquisti (Purchasing),** munito di procura
  - **Metodi e Tecnologie (Process Engineering)**
  - **Produzione (Manufacturing)**, che racchiude le seguenti unità operative:
    - Attrezzeria (Tooling)
    - Assemblaggio (Assembly)
    - Tranciatura (Metal Stamping)
    - Manutenzione (Maintenance)
  - **Risorse Umane (HR e Responsabile Amministrazione del Personale e delle Relazioni Sindacali,** quest'ultimo munito di procura)
  - **EDP (Electronic Data Processing):** funzione che si occupa dell'organizzazione, pianificazione e gestione dei sistemi informativi centralizzati (main fraim ed ERP)
- **Qualità e Ambiente (Corporate Quality Manager),** che racchiude le seguenti unità operative:
  - Qualità (Quality Assurance)
  - Ambiente (Environment)
- Commerciale (Sales):
  - **Commerciale Germania**
  - **Commerciale Francia**
  - **Commerciale Italia**

- **Launch Management:** funzione che interviene nella fase terminale di sviluppo del prodotto e che segue il prodotto stesso nella fase di avvio della produzione
- **Ufficio Gestione Progetti (Project Management Office)**, con l'unità operativa Campioni e Prototipi (Samples & Prototypes):

- Ricerca e Sviluppo (Research & Development):
  - **Mechanical Technical Head**, che racchiude le seguenti unità operative:
    - Laboratory
    - Moulds Development
  - **Electronic Technical Head**

Vimercati S.p.A. ha un Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti) e si avvale, attualmente, dei seguenti consulenti e collaboratori esterni, con i quali è in essere un contratto soggetto a rinnovo periodico:

- **BDO ITALIA S.p.A.**: revisione del bilancio, valutazione annuale del sistema EDP ed IT
- **F2A S.r.l., già ANTEX S.r.l.**: contratto di appalto di servizi per l'amministrazione del personale e servizio telematico Entratel
- **INAZ:** contratto di manutenzione per la rilevazione delle presenze e la relativa manutenzione
- **MAZARS ITALIA S.p.A.**: contratto di consulenza in materia di transfer pricing
- **Studio Legale Avv. Giorgio Rosmini**: consulente aziendale in materia di lavoro
- **Studio Dott. Nino Clerici**: consulente fiscale e tributario in materia societaria
- **ACTION GROUP**: contratto di consulenza di direzione
- **Invenio GMBH Engineering Services**: contratto di consulenza in tema di assistenza ingegneristica sul mercato tedesco
- **MSTC Ing. Manuel Stadie**: contratto di consulenza in tema di assistenza ingegneristica sul mercato tedesco
- **Erich ENGL Industrievertretungen**: contratto di consulenza in tema di Business Development
- **Ing. G. Bassi & C. S.p.A. (IGB)**: mandato di brokeraggio per la definizione e la gestione dei rischi e delle polizze assicurative
- **GFT ITALIA S.r.l.**: contratto di appalto di servizi per il mantenimento e l'assistenza in ordine al Sistema di Gestione dei Progetti – software Suite Cardinis –
- **Portguardian.com S.r.l.**: contratto di appalto di servizi per la gestione dell'IT (Information Technology) ed il noleggio hardware
- **Studio 2M S.n.c. DI FUMAGALLI MARZIA E ALMASI MARCO**: consulente per l'igiene e la sicurezza sul lavoro
- **ASATECNO S.r.l.**: contratto di consulenza in materia ambientale e di sicurezza, audit interni sul sistema di gestione ambientale
- **ORMI S.r.l.**: contratto di somministrazione per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti
- **CEA Estintori S.p.A.**: contratto di appalto di servizi per verifica periodica dei dispositivi antincendio ed evacuazione

- **Mantek:** contratto di manutenzione degli estintori e dei rilevatori di gas
- **BELOTTI SISTEMI:** contratto di manutenzione banco vibrante laboratorio
- **WEISS TECHNIK ITALIA:** contratto di manutenzione celle climatiche Laboratorio
- **Lizzi S.r.l.**: contratto di appalto di servizi per la manutenzione termoidraulica e condizionamento
- Elettrotecnica Sea: contratto di appalto di servizi per la manutenzione elettrica impianti generali, telefoni, dati e allarmi
- **SHARP**: contratto di noleggio, assistenza e manutenzione di stampanti multifunzione
- **SACE S.r.l.**: contratto di noleggio, assistenza e manutenzione carrelli elevatori
- **R.I.A.C.**: contratto di appalto di servizi per la manutenzione dei compressori
- **Ing. Lucarelli & C. S.r.l.**: contratto di noleggio, assistenza e manutenzione del centralino
- **ARVAL BNP PARIBAS GROUP**: contratto di noleggio autovetture
- **ADA Vending S.r.l.**: contratto di comodato, gestione e manutenzione distributori automatici aree di ristoro
- **JD Service Italia S.r.l.**: contratto di appalto di servizi per la gestione della mensa aziendale
- **IED società cooperativa**: contratto di subappalto RG Business per la consegna dei pasti
- **PELAN**: contratto di appalto di servizi per disinfestazione, deblattizzazione e la derattizzazione
- **Impresa Individuale Di Carlo Carmela Calogera**: contratto di pulizie e insaccamento rifiuti urbani

3. IL MODELLO ADOTTATO DA VIMERCATI S.P.A.

3.1. L'ADOZIONE DEL MODELLO: LE MOTIVAZIONI

In osservanza delle disposizioni del Decreto e per garantire le migliori condizioni di correttezza, trasparenza e legalità nella conduzione delle proprie attività aziendali, Vimercati S.p.A. ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del **29 giugno 2017**, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in quanto strumento idoneo ad indirizzare i comportamenti dei propri amministratori, dipendenti, fornitori, clienti, partners, consulenti, collaboratori esterni (autonomi e/o parasubordonati), subappaltatori, prestatori d'opera ed ogni altro soggetto che abbia con la stessa rapporti, anche di natura istituzionale, attraverso la prescrizione di regole di condotta, procedure e sistemi di controllo, finalizzati alla prevenzione della commissione dei reati di cui al Decreto.

Secondo quanto disposto dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, il compito di vigilare sull'osservanza del Modello è attribuito, all'interno dell'assetto societario, all'Organismo di Vigilanza all'uopo nominato.

Il Modello è soggetto a periodiche modifiche e ad una costante attività di aggiornamento ed integrazione, attraverso delibere *ad hoc* del Consiglio di Amministrazione, organo societario cui compete, altresì, l'onere di valutare le proposte di implementazione del documento eventualmente presentate all'occorrenza dall'Organismo di Vigilanza.

3.2. IL MODELLO: FUNZIONE E CONTENUTO

Vimercati S.p.A. adotta il presente Modello di Organizzazione e Gestione in quanto rappresenta lo strumento più idoneo a prevenire e contrastare la commissione, anche solo tentata, dei reati presupposto di cui al Decreto.

Attraverso l'adozione del presente Modello, Vimercati S.p.A. si propone di realizzare un sistema gestionale d'impresa che persegua costantemente le seguenti finalità:

- diffondere una cultura d'impresa che assume a valore fondante la legalità, improntando lo svolgimento della propria attività ai principi etici, alle regole di condotta ed alle procedure operative delineate nel Modello e nel Codice Etico;
- condannare tutte le forme di condotta illecita, anche quelle in ipotesi vantaggiose per la società, poiché contrarie non solo alle disposizioni di legge, ma ai fondamentali principi etico-sociali cui la stessa società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- diffondere una cultura del controllo, rendendo efficace ed efficiente la regolamentazione ed il monitoraggio di tutte le attività sensibili attraverso specifiche regole di condotta e procedure;

- sviluppare un'efficiente ed equilibrata organizzazione d'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione interna ed esterna;

Il Legislatore del 2001 ha prescritto all'ente che intenda adottare un modello di organizzazione e gestione di:

- individuare i settori di attività che comportano in concreto il rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto **(cd. attività sensibili)**, evidenziando ed analizzando le possibili modalità di commissione dei reati all'interno delle individuate funzioni aziendali a rischio con riferimento sia al contesto interno, sia a quello esterno in cui opera la società;
- predisporre un **sistema di controlli preventivi** che permettano di contenere il rischio di commissione dei reati entro la soglia di "livello accettabile";
- predisporre un **Codice Etico** e delineare un corpo di **regole comportamento generali (regole di condotta) e specifiche (procedure)** volte a disciplinare le attività aziendali nei settori "*sensibili*";
- **prevedere poteri autorizzativi e di firma** che garantiscano una puntuale e trasparente ricostruzione dei processi di formazione e di attuazione delle decisioni dell'impresa;
- proceduralizzare le **modalità di gestione delle risorse economiche e dei flussi finanziari** al fine di prevenire la commissione di reati;
- **istituire un sistema di controllo di gestione delle attività** tale da rilevare e segnalare tempestivamente ogni situazione di criticità generale e/o particolare;
- **predisporre un programma di formazione ed informazione** rivolto al personale ed a tutti gli stakeholders che assicuri, in modo chiaro e capillare, la divulgazione e la conoscenza sia dei principi del Codice Etico, sia delle regole di condotta e delle procedure previste nel Modello;
- istituire un **Organismo di Vigilanza** che si occupi del corretto funzionamento e dell'osservanza del Modello, della sua adeguatezza alla realtà dell'ente e del suo aggiornamento, prescrivendo a carico di tutti i dipendenti ed organi societari obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza istituito;
- adottare un **sistema disciplinare** volto a sanzionare *ad hoc* le violazioni delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

Il sistema di gestione aziendale delineato nel Modello, affinchè possa operare efficacemente, deve essere sottoposto ad un processo continuo di monitoraggio ed aggiornamento, con particolare attenzione ai cambiamenti che la struttura operativa della società subisce nel corso del tempo (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).

3.3 MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello è tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, laddove:

- siano intervenute violazioni od elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano intervenuti mutamenti significati nell'ambito della normativa, dell'organizzazione o dell'attività della società.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare e/o sollecitare in forma scritta al Consiglio di Amministrazione - che adotta le conseguenti delibere - eventuali fatti o circostanze che evidenziano la necessità di procedere alla modifica od all'aggiornamento del Modello.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello sono elaborate, congiuntamente al Direttore Generale, dai responsabili delle funzioni interessate, che si avvalgono, ove necessario, dei consulenti esterni della società.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

3.4 DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente Modello si applica ai seguenti stakeholders:

- a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo di Vimercati S.p.A. o di una sua unità organizzativa autonoma;
- ai dipendenti di Vimercati S.p.A., ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- a tutti coloro che collaborano con Vimercati S.p.A. in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (ad esempio collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali);
- a tutti coloro che, pur non appartenendo a Vimercati S.p.A., operano su mandato o per conto della stessa (ad esempio consulenti, promoter, agenti);
- a tutti coloro che sono legati a Vimercati S.p.A. da rapporti contrattuali (fornitori, appaltatori, subappaltatori, clienti) o da altri accordi (quali, ad esempio, partner in joint venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business);
- alla controllante Viney Corporation Ldt. ed alla controllata Vimercati East Europe S.r.l..

Tutti i destinatari sono tenuti a rispettare i principi, le regole di condotta e le procedure previste dal Modello.

3.5 IL MODELLO ED IL CODICE ETICO

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del **29 giugno 2017**, Vimercati S.p.A. ha adottato un proprio Codice Etico.

Il Codice Etico è uno strumento per natura, funzione e contenuti differente dal presente Modello: delinea, infatti, i principi di comportamento ed i valori etico-sociali cui tutti gli amministratori, dipendenti, fornitori, clienti, partners, consulenti, collaboratori esterni (autonomi e/o parasubordinati), appaltatori, sub-appaltatori ed ogni altro soggetto che abbia rapporti, anche di natura istituzionale, con Vimercati S.p.A. devono ispirarsi ed uniformare il loro comportamento nel perseguimento dell'oggetto sociale e degli obiettivi della società e sensibilizza gli stessi affinché si rendano attivi nel controllare in prima persona che detti principi trovino concreta applicazione.

Il Codice Etico di Vimercati S.p.A. costituisce fondamento essenziale e parte integrante del presente Modello: il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un insieme coerente ed integrato di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello (cfr. ALL.).

3.6. IL MODELLO ED IL GRUPPO DI SOCIETA'

Vimercati S.p.A., tramite la propria struttura organizzativa, comunica alla controllante Viney Corporation Ltd. ed alla controllata Vimercati East Europe S.r.l. il presente Modello e Codice Etico ed ogni successiva modifica ed integrazione, auspicando che le stesse adottino a loro volta, con delibera dei propri Consigli di Amministrazione, un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo che si ispiri ai principi ed ai contenuti del presente Modello, fatte salve le specifiche circostanze determinate dalla normativa vigente nel paese in cui hanno sede, dalla natura, dalla dimensione, dall'attività e dall'assetto organizzativo. Ciascuna società rimane in ogni caso indipendente nella scelta sull'adozione e sull'attuazione del proprio Modello e sulla nomina di un proprio Organismo di Vigilanza.

La controllante Viney Corporation Ltd. e la controllata Vimercati East Europe S.r.l. si impegnano a comunicare l'eventuale adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo all'Organismo di Vigilanza di Vimercati S.p.A., che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione. Gli organismi di vigilanza delle predette società comunicano, altresì, all'Organismo di Vigilanza di Vimercati S.p.A. ogni successiva modifica ed integrazione apportata al proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA: COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare il concreto funzionamento e l'efficace attuazione del Modello adottato dalla società, sia monitorando le attività aziendali, con l'acquisizione delle informazioni sulle attività sensibili e sugli eventuali rischi di commissione dei reati di cui al Decreto, sia svolgendo specifiche attività volte alla sensibilizzazione ed alla diffusione dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e Gestione.

La centralità del ruolo dell'Organismo di Vigilanza è strettamente connessa all'esimente prevista dall'art. 6 Decreto, applicabile soltanto allorché venga costituito un organismo interno alla struttura della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello adottato, curandone, altresì, l'aggiornamento (art. 6. comma I lett. b Decreto).

E' presupposto imprescindibile per l'esonero della responsabilità amministrativa in capo alla società lo svolgimento da parte dell'Organismo di Vigilanza delle funzioni allo stesso attribuite con correttezza ed efficacia: tale organo, pertanto, deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Nello specifico:

- autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve esercitare la propria funzione d'iniziativa per il controllo delle attività societarie al di fuori da qualsivoglia sfera di interferenza e/o condizionamento da parte degli organi dirigenti e dei dipendenti della società;
- professionalità: i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere specifiche competenze tecniche, adeguate alle funzioni ed ai compiti istituzionali attribuiti a tale organo;
- continuità di azione: la struttura e l'organizzazione dell'Organismo di Vigilanza devono garantire lo svolgimento continuativo ed efficace delle attività di vigilanza e controllo.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 3 anni, decorsi i quali il Consiglio di Amministrazione procede alla nuova nomina: nelle more del procedimento di designazione i poteri dell'Organismo di Vigilanza si intendono prorogati. I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere rieletti.

L'incarico, quando formalmente accettato, è reso noto a tutti i livelli aziendali mediante apposita comunicazione interna.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento e lo presenta al Consiglio di Amministrazione.

Le cause di ineleggibilità alla carica di Organismo di Vigilanza sono:

- sentenza di condanna, anche se non ancora passata in giudicato, o sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno dei reati previsti dal Decreto n. 231/01, ovvero un delitto doloso;
- sentenza di condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o fallimento;
- rapporto di parentela, affinità o coniugio entro il IV grado tra Organismo di Vigilanza e componenti del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, responsabili di funzione, sindaci, collaboratori della società di revisione;
- interessi in comune ovvero conflitto di interessi con un soggetto sottoposto a controllo che possano compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, anche indiretta, da parte dell'Organismo di Vigilanza di partecipazioni azionarie di entità tale da determinare l'esercizio di una rilevante influenza sulla società o su società controllate.

La cessazione dell'incarico conferito all'Organismo di Vigilanza può avvenire per rinuncia, per sopravvenuta incapacità o impossibilità, per morte ovvero per revoca.

L'Organismo di Vigilanza può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno due mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

Le cause di revoca, sempre disposte dal Consiglio di Amministrazione, sono:

- la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità;
- l'inadempienza reiterata ai compiti ovvero l'ingiustificata inattività;
- l'intervenuta irrogazione nei confronti di Vimercati S.p.A. di sanzioni interdittive a causa dell'inattività o inadempienza dell'organo.

Nelle eventualità in cui si verifichino cause di rinuncia, sopravvenuta incapacità o impossibilità, morte o revoca dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente a nuova nomina.

In conformità a quanto disposto ai sensi dell'art. 6 Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Vimercati S.p.A. ha provveduto in data **29 giugno 2017** alla nomina dell'Organismo di Vigilanza (cfr. ALL.). Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza nominato costituisce parte integrante del presente Modello (cfr. ALL.).

L'Organismo di Vigilanza di Vimercati S.p.A. è un organo monocratico, il cui ruolo è rivestito dal Signor **Avv. Guido Castiglioni**. I criteri di selezione e designazione dell'Organismo di Vigilanza sono specificamente indicati nell'atto di nomina e di conferimento dell'incarico.

Il Signor Avv. Guido Castiglioni, in considerazione della specifica conoscenza della realtà aziendale di Vimercati S.p.A, presso la quale presta la propria attività lavorativa in qualità di consulente, è in possesso delle competenze necessarie per esercitare un'efficace e proficua attività di controllo.

Nello specifico, il Signor Avv. Guido Castiglioni, il cui curriculum vitae è allegato all'atto di nomina conservato presso l'archivio dell'Organismo di Vigilanza (cfr. ALL.), è professionista esperto in materia di diritto commerciale, diritto industriale e diritto societario, assistendo, in ambito giudiziale e/o stragiudiziale, note società multinazionali ed importanti realtà imprenditoriali attive anche a livello internazionale, ed in passato ha rivestito il ruolo di Contract Negotiator nei settori Finance e GDO del Legal Department di I.B.M. Italia S.p.A..

Il Signor Avv. Guido Castiglioni non è membro del Consiglio di Amministrazione e non svolge mansioni operative o gestorie in posizione apicale all'interno della compagine societaria: il conferimento di tali incarichi costituisce, infatti, causa di decadenza dalla carica.

Il Signor Avv. Guido Castiglioni, infine, è in possesso degli indefettibili requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un'autonomia patrimoniale annua pari ad Euro 10.000,00 (somma suscettibile d'integrazione previa richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione) al fine di provvedere alle spese strettamente connesse allo svolgimento delle proprie funzioni. Lo stanziamento di risorse economiche in favore dell'Organismo di Vigilanza è sottoposta a registrazione da parte della funzione Contabilità e Tesoreria, secondo quanto disposto dalle procedure volte al controllo dei flussi economici e finanziari della società.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi, da un lato, di altre funzioni aziendali interne il cui supporto si rendesse necessario per l'assolvimento dei compiti attribuiti a tale organo, dall'altro, pur non essendo consentito l'affidamento in *outsourcing* delle funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza, è - tuttavia - possibile commissionare a soggetti esterni la compagine societaria (ovvero a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura meramente tecnica e consultiva, permanendo in capo all'Organismo di Vigilanza la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

4.2. POTERI E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è posto al vertice della struttura societaria e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ciò garantendo autonomia e indipendenza nell'esercizio delle funzioni.

Sono affidati all'Organo di Vigilanza i seguenti compiti:

- controllo dell'osservanza e dell'attuazione del Modello da parte di tutti i destinatari, valutandone efficacia ed adeguatezza rispetto all'attività ed alla struttura della società;
- valutazione dell'effettiva e concreta capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- verifica periodica dello stato di aggiornamento del Modello rispetto alla situazione aziendale ed al contesto normativo e segnalazione al Consiglio di Amministrazione dei necessari adeguamenti da apportare;
- verifica periodica e specifica, effettuata a campione presso le diverse funzioni aziendali, in ordine alla concreta ed effettiva attuazione delle procedure del Modello per la prevenzione dei reati ed al rispetto delle regole di condotta e dei principi del Codice Etico. Tali controlli a campione – effettuati con il supporto delle funzioni interne aziendali ed eventualmente di consulenti esterni – hanno per oggetto anche i principali atti e documenti societari, nonché i contratti di maggior rilevanza economica stipulati da Vimercati S.p.A..
- conduzione delle indagini interne necessarie all'accertamento delle violazioni del Modello e del Codice Etico segnalate;
- comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed ai responsabili di funzione, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti, delle violazioni del Modello ovvero del mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dallo stesso Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti della società;
- periodica comunicazione al Consiglio di Amministrazione delle risultanze dei controlli effettuati con specifica segnalazione delle aree di rischio, delle problematiche emergenti e dei provvedimenti correttivi necessari;
- raccolta e conservazione della documentazione attestante gli esiti delle attività di controllo presso uno specifico archivio riservato;
- promozione d'iniziative idonee a diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello da parte di dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti, fornitori e partners di Vimercati S.p.A.;
- predisposizione, con il supporto dei responsabili delle funzioni aziendali, di documenti cartacei utili a diffondere il Modello e contenenti istruzioni, chiarimenti, reports o aggiornamenti;
- monitoraggio costante del sistema disciplinare e sanzionatorio;
- verifica periodica del sistema delle deleghe adottato dalla società, eventualmente suggerendo modifiche necessarie a risolvere sopravvenute difformità o mancata corrispondenza tra i poteri di rappresentanza conferiti e l'effettivo potere di gestione e/o la qualifica rivestita.

L'Organismo di Vigilanza provvede:

- preventivamente, a comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il prospetto delle attività annuali programmate;
- successivamente, a redigere con cadenza bimestrale verbali dell'attività posta in essere, allegando i resoconti delle singole verifiche effettuate a campione;
- a redigere una relazione annuale per il Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto tutte le attività di verifica effettuate e le conclusioni dedotte, segnalando in particolare eventuali integrazioni e

miglioramenti da apportare al Modello con riferimento anche all'individuazione delle aree a rischio ed alle procedure per la prevenzione dei reati.

In allegato alla relazione annuale, copia della quale è trasmessa al Collegio Sindacale, viene presentato al Consiglio di Amministrazione un rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte (es. consulenze, trasferte, materiale di consumo, etc.).

L'Organismo di Vigilanza provvede ad attivare un proficuo coordinamento con tutte le funzioni aziendali nello svolgimento delle proprie attività di controllo, ed in particolare per quanto attiene:

- l'interpretazione della normativa vigente;
- il monitoraggio e l'adeguamento della classificazione delle aree di attività a rischio;
- la tempestiva adozione di azioni correttive volte a migliorare l'efficacia del Modello;
- la definizione delle clausole contrattuali;
- la predisposizione dei programmi formativi rivolti al personale;
- l'opportunità di apertura di procedimenti disciplinari e di applicazione di sanzioni a seguito di violazioni del Modello e del Codice Etico;
- il controllo dei flussi finanziari e la vigilanza sul processo di formazione del bilancio;
- la predisposizione e l'aggiornamento dello spazio contenente le informazioni relative al Decreto ed al Modello.

Affinché le funzioni dell'Organismo di Vigilanza siano svolte con efficacia è indispensabile che tra tale organo e tutte le funzioni aziendali vi sia un costante scambio di informazioni relative all'attuazione del Modello, con particolare riferimento alle aree di attività a rischio.

L'Organismo di Vigilanza ha potere ispettivo generale che gli consente il libero accesso a tutte le informazioni, gli atti ed i documenti, cartacei e informatici, di Vimercati S.p.A. (quali, ad esempio, documenti contabili, bilanci, contratti attivi e passivi, procedure aziendali, documenti relativi ai dipendenti, documenti relativi la materia della sicurezza ed igiene sul lavoro etc.): l'Organismo di Vigilanza può richiedere notizie e dati a tutti i dipendenti della società, siano essi in posizione apicale o subordinata.

La mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza da parte di dipendenti della società, appartenenti a qualsiasi funzione aziendale ed indipendentemente dalla carica rivestita, costituisce illecito disciplinare.

Allorché l'attività di monitoraggio e controllo evidenzi carenze nell'attuazione delle regole di condotta e delle procedure previste del Modello, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di adottare ogni azione correttiva necessaria. Nello specifico, l'Organismo di Vigilanza può:

- sollecitare il rispetto delle procedure da parte dei responsabili delle funzioni aziendali;
- evidenziare al Consiglio di Amministrazione le correzioni e le modifiche da apportate alle procedure aziendali caratterizzate da carenze di efficacia;

- segnalare all'attenzione dei responsabili delle funzioni aziendali ed al Consiglio di Amministrazione gli episodi di mancata attuazione del Modello.

Nell'eventualità in cui emerga la necessità di adeguare il Modello, in quanto non idoneo a prevenire il concreto rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza deve segnalare immediatamente la circostanza al Consiglio di Amministrazione affinché vengano apportati in tempi brevi i necessari aggiornamenti.

4.3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, affinché la sua funzione sia svolta efficacemente, deve ricevere tutte le comunicazioni inerenti l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e per tale ragione i dipendenti, i consulenti, collaboratori, clienti, fornitori e partners di Vimercati S.p.A. devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento che possa integrare violazioni del Codice Etico ovvero delle regole di condotta e delle procedure di cui al Modello.

Oltre alle segnalazioni delle violazioni di ordine generale, devono essere comunicati e trasmessi all'Organismo di Vigilanza anche:

- ogni provvedimento della Polizia Giudiziaria, dell'Autorità Giudiziaria o di altra Autorità – anche amministrativa – inerente indagini o accertamenti svolti con riferimento alla commissione dei reati di cui al Decreto nei confronti di soggetti noti o ignoti e che possano coinvolgere – in maniera diretta o indiretta – Vimercati S.p.A.;
- richieste di assistenza legale inoltrate da soci, amministratori, dirigenti o dipendenti in caso di avvio di procedimento penale per i reati di cui al Decreto;
- informazioni inerenti procedimenti disciplinari avviati a seguito di ritenute violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo, ovvero attinenti ai motivati provvedimenti sanzionatori o di archiviazione assunti dalla società nei confronti dei dipendenti;
- ogni rilevata anomalia o criticità nella concreta attuazione delle procedure previste dal Modello ed ogni aspetto dell'attività di Vimercati S.p.A. che esponga la società al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Sono oggetto di comunicazione all'Organismo di Vigilanza anche i dati relativi alla gestione della società nei rapporti interni ed esterni ed in particolare:

- i dati attinenti alle operazioni straordinarie ed ai mutamenti strutturali/organizzativi della società;
- le informazioni inerenti i rapporti con consulenti, collaboratori e partner che operano per conto della società in processi sensibili;
- le modifiche al sistema delle deleghe e delle procure della società;
- i rilievi eventuali della Società di Revisione sul sistema dei controlli interni e sui documenti fiscali della di Vimercati S.p.A.;

- gli incarichi alla Società di Revisione od a società ad essa collegate, diversi da quello concernente la revisione del bilancio;
- i richiami effettuati dalle Autorità di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a valutare tutte le segnalazioni, assumendo i necessari provvedimenti.

4.4. OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Sull'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle funzioni ad esso spettanti (par. 4.2), incombono i seguenti obblighi di comunicazione ed informativa nei confronti del Consiglio di Amministrazione di Vimercati S.p.A.:

- piano annuale delle attività pianificate da trasmettere all'inizio di ciascun esercizio;
- reports periodici (a cadenza bimestrale) inerenti lo stato di avanzamento del programma pianificato ed eventuali cambiamenti apportati allo stesso, nonché attinenti l'esito delle attività e dei controlli effettuati;
- relazioni sulle segnalazioni ricevute e sulle problematiche generali rilevate con riferimento alla concreta applicazione del Modello;
- rapporti descrittivi dei comportamenti e delle azioni in violazione del Codice Etico o del Modello al fine di:
    - acquisire gli elementi necessari per le comunicazioni dovute alle funzioni preposte;
    - valutare l'avvio di un procedimento disciplinare e l'applicazione di sanzioni;
    - indicare le azioni correttive volte ad evitare la reiterazione dei comportamenti incriminati;
- report annuale delle attività contenente:
    - sintesi delle attività e dei controlli svolti nell'anno;
    - eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
    - eventuali nuove attività nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
    - resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
    - procedure disciplinari intraprese e le sanzioni eventualmente irrogate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
    - valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello, con eventuali proposte di integrazione, correzione o modifica;
    - eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
    - sintesi dei fatti rilevanti, delle sanzioni disciplinari applicate e delle modifiche di carattere significativo apportate al Modello delle società controllante e controllata, ove presente.
- rendiconto annuale, da presentare unitamente al report annuale, delle spese sostenute per l'esercizio della propria attività (es. consulenze, trasferte, materiale di consumo, ecc.).

Copia della relazione e del rendiconto annuale sono trasmessi al Collegio Sindacale.

Al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione di Vimercati S.p.A. vanno trasmesse anche le relazioni inerenti i comportamenti e le azioni in violazione del Codice Etico o del Modello segnalate ovvero riscontrate dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, comunica le risultanze degli accertamenti ai responsabili delle funzioni aziendali, le quali possono così fornire suggerimenti per azioni correttive volte a razionalizzare l'efficienza ed efficacia del Modello di Organizzazione e Gestione della società.

L'Organismo di Vigilanza, infine, può richiedere la convocazione di un'assemblea al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale di Vimercati S.p.A., allorchè ne ravvisi la necessità.

4.5. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti gli organi amministrativi, i dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti, fornitori e partners di Vimercati S.p.A. devono riferire all'Organismo di Vigilanza la commissione anche tentata – all'interno della compagine societaria - dei reati di cui al Decreto, ovvero ogni condotta in violazione del Codice Etico o dei principi e delle procedure previste dal Modello Organizzativo.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate in forma orale o scritta, anche utilizzando la casella di posta elettronica di tale organo (organismo.vigilanza@vimercati.com) il cui accesso al server è riservato solamente al Signor Avv. Guido Castiglioni (Organismo di Vigilanza).

L'anonimato e la riservatezza sono garantiti in favore sia di coloro che hanno effettuato le segnalazioni, sia di coloro che sono stati oggetto di segnalazioni poi rivelatesi infondate, affinché tutti i soggetti coinvolti siano salvaguardati da manifestazioni di discriminazione, ritorsione e penalizzazione.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza ne valuta fondatezza e gravità, anche mediante l'audizione personale dei soggetti interessati, avviando - nell'ambito dei propri compiti ispettivi - un'indagine interna.

Nell'eventualità in cui venga aperto o archiviato procedimento disciplinare a carico di lavoratori subordinati, dirigenti e vertici aziendali per violazioni del Codice Etico o del Modello Organizzativo, ovvero siano applicate sanzioni disciplinari, ne è data, parimenti, immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

4.6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA: CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

L'Organismo di Vigilanza ha esclusivo accesso ad un archivio dedicato – sia informatico, sia cartaceo – nel quale sono conservati:

- i verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza con gli organi societari verso cui l'organo di controllo ha obblighi di comunicazione (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale);
- i reports periodici, le relazioni annuali, le segnalazioni e la documentazione raccolti dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie attività di controllo.

La riservatezza da cui sono coperti tali documenti impone che gli stessi possano essere portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione soltanto ad iniziativa dell'Organismo di Vigilanza o su esplicita e motivata richiesta dello stesso Consiglio di Amministrazione: l'accesso agli stessi è in ogni caso garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie o Amministrative.

5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

E' garantita da Vimercati S.p.A. una capillare attività di divulgazione - indirizzata a tutti i dipendenti ed ai soggetti che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti contrattuali con la società - dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole di condotta e delle procedure del Modello di Organizzazione e Gestione adottato, attraverso il ricorso a strumenti informatici e/o cartacei (manuale operativo, reports, circolari informative, brochure ecc.).

5.1. I DIPENDENTI: FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

La società richiede al personale dipendente (apicale o subordinato) la sottoscrizione - al momento dell'assunzione ovvero, per i soggetti già assunti, al momento dell'adozione del presente Modello e Codice Etico - di una dichiarazione di conoscenza, adesione ed impegno all'osservanza dei principi, delle regole di condotta e delle procedure contenute nel Codice Etico e nel presente Modello: tale documento viene conservato in apposito archivio nominativo contenente tutta la documentazione relativa al percorso professionale del lavoratore.

Un apposito spazio del sito web di Vimercati S.p.A. è dedicato alla diffusione e conoscenza del Codice Etico e del Modello della società ed un forum nella rete aziendale, con accesso per i soli dipendenti, è attivato per ogni richiesta di chiarimenti e per ogni quesito relativo alle problematiche connesse all'attuazione del Modello.

Con cadenza annuale è elaborato un Piano di Formazione per tutti i dipendenti avente ad oggetto, oltre alla peculiare attività lavorativa svolta, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo della società, con specifico riferimento ai principi generali di comportamento, alle regole di condotta ed alle procedure ivi richiamate.

I contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività formativa sono concordati congiuntamente dal Direttore Generale, dal Responsabile Risorse Umane (HR) e dall'Organismo di Vigilanza, che si avvalgono, a tal fine, anche delle indicazioni fornite annualmente dai responsabili delle funzioni aziendali.

L'attività formativa in favore dei dipendenti approvata dal Direttore Generale viene attuata all'assunzione e, successivamente, con cadenza annuale.

Gli interventi formativi effettuati all'interno dell'azienda sono gestiti da parte dei responsabili delle funzioni aziendali, che a tal fine si avvalgono della documentazione predisposta dalla funzione Risorse Umane (HR) in collaborazione con i consulenti della società. Copia cartacea di tale documentazione è distribuita ai dipendenti nel corso degli incontri formativi. Il Settore Risorse Umane (HR) cura la registrazione dell'attività formativa svolta, mediante archiviazione in un apposito archivio dedicato idoneo a garantirne la tracciabilità.

Qualora i corsi formativi si svolgano all'esterno dell'azienda, la funzione Risorse Umane (HR) provvede all'iscrizione dei dipendenti, contattando direttamente le società o gli enti che si occupano della formazione, controlla l'organizzazione degli eventi formativi e cura la registrazione dei corsi attuati (iscrizioni, partecipazioni, fatture, attestati, ecc.) presso apposito archivio dedicato idoneo a garantirne la tracciabilità.

Qualora nel corso dell'anno si rendano necessarie attività formative specifiche non pianificate ad inizio anno, il responsabile della funzione interessata presenta richiesta alla funzione Risorse Umane (HR), che la valuta congiuntamente con il Direttore Generale, cui spetta dare approvazione.

Sono organizzati, inoltre, in favore dei soggetti formatori (responsabili di funzione), specifici corsi annuali di formazione ed aggiornamento, nell'ambito dei quali vengono forniti, oltre ad un generale resoconto sul Modello ed il Codice Etico, una relazione degli aggiornamenti apportati per adeguare il Modello alle disposizioni di legge ed un report delle nuove procedure e sanzioni disciplinari introdotte. I soggetti formatori vengono, altresì, muniti degli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività formativa dei lavoratori. E', infine, stimolato un confronto costruttivo in merito alle aree di rischio ed all'efficacia delle procedure.

La funzione Risorse Umane (HR) provvede ad informare tempestivamente l'intero personale, mediante apposite circolari informative, in tutti i casi in cui siano introdotte modifiche rilevanti al Codice Etico od al Modello.

Per tutti i dipendenti sono, inoltre, programmati periodici corsi di formazione e predisposte brochure informative sul corretto utilizzo degli strumenti informatici, sul trattamento dei dati personali e sensibili ed in materia di tutela ambientale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

E', infine, programmato ed attuato, a cura della società esterna Studio 2M S.n.c., con cui Vimercati S.p.A. ha in essere un contratto di consulenza, un sistema di formazione ed informazione continua dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

A tal fine sono organizzati corsi di formazione differenziati a seconda delle categorie di lavoratori cui si indirizzano. Tali corsi sono tenuti a cadenza annuale, nonché a seguito dell'assunzione ed in occasione del cambiamento di sede o mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature e tecnologie, dei mutamenti legislativi, ovvero dell'insorgenza di nuovi rischi. Durante gli incontri formativi è consegnato ai dipendenti un vademecum informativo su cui sono schematicamente e sinteticamente riportati gli specifici rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro cui sono esposti, le norme di comportamento cui attenersi e le disposizioni di emergenza e pronto soccorso.

Sono predisposti periodicamente per il Delegato alla Sicurezza ed i responsabili di funzione corsi di formazione e aggiornamento in ordine alle procedure per la gestione aziendale della sicurezza ed igiene sul

lavoro, ai profili normativi e giuridici della sicurezza ed igiene sul lavoro ed al contenuto del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

La frequenza alle attività di formazione ed aggiornamento è obbligatoria per tutti i dipendenti di Vimercati S.p.A..

Tutti i corsi di formazione e addestramento sono soggetti ad un processo di valutazione di efficacia, nonché ad un processo di misurazione della soddisfazione dei dipendenti.

La valutazione viene effettuata da parte dei responsabili delle funzioni aziendali competenti o dai docenti delle società esterne, che provvedono a far compilare ai dipendenti questionari di fine corso e test finali di comprensione.

I responsabili delle funzioni aziendali competenti svolgono un preliminare monitoraggio dell'attività formativa effettuata mediante il controllo dei questionari e dei test compilati; successivamente, trasmettono questionari e test compilati alla funzione Risorse Umane (HR), che procede alla verifica dell'efficacia dell'azione formativa a livello aziendale e del grado di soddisfazione dei dipendenti.

Gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione, nonché i questionari ed i test di valutazione, sono sottoscritti dai dipendenti e conservati nell'archivio dedicato alla formazione presso la funzione Risorse Umane.

I corsi di puro aggiornamento professionale possono non essere soggetti ad una verifica conclusiva.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi programmati, i responsabili delle funzioni aziendali valutano annualmente le competenze di ruolo di ogni collaboratore, ne evidenziano i miglioramenti ed individuano le aree di criticità (gap tra livello richiesto e livello raggiunto) su cui intervenire e programmare i futuri percorsi formativi mediante la compilazione di apposito modulo, denominato "matrice delle competenze".

Attraverso la matrice delle competenze vengono monitorati i seguenti indicatori: percentuale di copertura delle competenze di ruolo: obiettivo richiesto/valutazione del responsabile; andamento negli anni della percentuale di copertura delle competenze, a livello di singolo dipendente, dove il miglioramento indica che le attività formative effettuate sono state efficaci.

Entro il primo trimestre dell'anno successivo il Responsabile della funzione Risorse Umane (HR) effettua con ogni responsabile di funzione aziendale incontri specifici durante i quali vengono analizzate le attività formative svolte nel corso dell'anno precedente dai rispettivi collaboratori. La sintesi delle valutazioni effettuate dai Responsabili di funzione sul rapporto tra bisogni formativi e risultati raggiunti definisce l'efficacia del piano formativo per l'anno in corso.

Con periodicità triennale, la funzione Risorse Umane (HR) effettua un'indagine sul livello di soddisfazione dei dipendenti attraverso la distribuzione di un questionario, la cui compilazione è facoltativa e può essere effettuata in forma anonima. L'elaborazione dei risultati, effettuata dalla funzione Risorse Umane (HR), è divulgata a tutti i responsabili delle funzioni aziendali ed al Direttore Generale che, ove ritenuto necessario, attua dei piani di miglioramento.

Costituiscono indicatori per la misura del livello di soddisfazione, consapevolezza e motivazione dei dipendenti il confronto tra i risultati ottenuti dalle indagini triennali ed il monitoraggio sulla percentuale di turnover aziendale (dimissioni volontarie).

Ai componenti degli organi sociali è fatto sottoscrivere un impegno di osservanza ai contenuti del Codice Etico e del Modello, di cui viene consegnata copia cartacea integrale. Con la predetta sottoscrizione i componenti degli organi sociali si impegnano, altresì, a contribuire fattivamente all'attuazione ed al rispetto del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i destinatari.

5.2. INFORMAZIONE A CONSULENTI, COLLABORATORI, CLIENTI, FORNITORI E PARTNERS

Il testo integrale del Codice Etico ed un estratto del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono pubblicati sul sito web www.vimercati.com.

Vimercati S.p.A., inoltre, provvede a consegnare una copia del Codice Etico ed un estratto del Modello Organizzativo a tutti i soggetti con i quali intrattiene rapporti contrattuali che ne facciano richiesta.

La società, infine, provvede ad inserire nei contratti stipulati con soggetti esterni (collaboratori, consulenti, fornitori, clienti, partners, ecc.) clausole standardizzate (fatte salve le eccezioni espressamente previste) con le quali gli stessi si impegnano ad osservare i contenuti del Codice Etico e le procedure del Modello adottato, a pena della risoluzione contrattuale e, ricorrendone gli estremi, del risarcimento dei danni.

Copia del Codice Etico e del Modello Organizzativo sono trasmesse, al momento dell'adozione, alla controllata Vimercati East Europe S.r.l., unitamente ad una clausola standardizzata con la quale quest'ultima si impegna ad osservare i contenuti del Codice Etico e le procedure del Modello adottato, a pena il risarcimento per i danni concretamente derivati alla società dalla condotta di tali soggetti in violazione delle prescrizioni del Modello. Vimercati S.p.A. ha, altresì, cura di comunicare alla controllata Vimercati East Europe S.r.l. tutti gli aggiornamenti apportati al Modello.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

L'attuazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo è garantita anche attraverso la predisposizione di un sistema disciplinare.

L'*iter* disciplinare aziendale è procedimento autonomo rispetto alla rilevanza penale della condotta posta in essere in violazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e l'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale innanzi l'Autorità Giudiziaria.

I destinatari del sistema disciplinare sono i medesimi soggetti tenuti a rispettare sia il Codice Etico, sia il Modello Organizzativo.

La violazione dei principi etici e delle procedure gestionali di Vimercati S.p.A., qualora accertata, rappresenta:

- un **inadempimento contrattuale** nel caso venga posta in essere da dipendenti e dirigenti: nello specifico, un inadempimento delle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro, *ex* artt. 2104 e 2106 c.c.;

- una **inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto** nel caso sia commessa da amministratori e sindaci, ai sensi – rispettivamente - degli artt. 2392 e 2407 c.c.;

- un **inadempimento contrattuale** nel caso venga compiuta da soggetti esterni, legittimando, altresì, la risoluzione del contratto con essi stipulato dalla società ed il risarcimento del danno.

Le sanzioni irrogate rispondono ai principi di proporzionalità e gradualità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, tenendo conto dei seguenti elementi:

- l'intenzionalità (elemento soggettivo) della condotta;

- la gravità delle conseguenze che discendono dalla violazione commessa, ovvero il grado di rischio cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/01;

- il ruolo dell'autore della violazione rivestito all'interno della compagine societaria, con peculiare attenzione al livello di responsabilità ed autonomia connesso alle sue mansioni;

- eventuali circostanze aggravanti o attenuanti la gravità della condotta tenuta;

- il concorso nella commissione della violazione di più soggetti, se tutti destinatari del Modello;

- eventuali precedenti disciplinari a carico del soggetto autore della violazione contestata.

Nel corso del procedimento di istruzione e di irrogazione delle sanzioni disciplinari il Direttore Generale di Vimercati S.p.A. è coadiuvato dalla funzione Risorse Umane.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei Lavoratori) e di eventuali normative speciali applicabili, i provvedimenti disciplinari che coinvolgono lavoratori dipendenti sono instaurati tenendo conto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento (in particolare: CCNL Metalmeccanica, CCNL Dirigenti Industria), nonché del regolamento aziendale in essere, di cui restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni.

In applicazione di quanto sopra, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

6.1 SANZIONI NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI

- **biasimo inflitto per iscritto:** provvedimento inflitto al lavoratore che violi i principi del Codice Etico o le regole e procedure previste dal Modello ovvero che assuma, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Codice Etico o dal Modello per inosservanza delle disposizioni di servizio ovvero per esecuzione negligente dell'attività lavorativa;

- **sospensione dalla retribuzione e dal servizio:** provvedimento inflitto per un massimo di giorni 10 al lavoratore che reiteratamente violi i principi del Codice Etico o le regole e procedure previste dal Modello ovvero che assuma, in più di un'occasione e nello svolgimento di attività sensibili, una condotta non conforme a quanto prescritto dal Codice Etico o dal Modello, allorchè in tale comportamento sia ravvisabile un rifiuto di eseguire obblighi di servizio ovvero un'abituale negligenza e/o inosservanza di leggi, regolamenti e obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione lavorativa, ovvero, in genere, per ogni deliberata inosservanza di leggi, regolamenti ed obblighi di servizio;

- **licenziamento disciplinare con preavviso:** provvedimento inflitto al lavoratore che adotti, nello svolgimento di attività sensibili e con intenzionalità, una condotta in palese contrasto con i principi del Codice Etico o con le regole di condotta e le procedure previste dal Modello, allorchè la condotta sia tale da recare pregiudizio alla regolarità del servizio, alla sicurezza, alla disciplina ed alla morale dell'azienda;

- **licenziamento disciplinare senza preavviso**: provvedimento inflitto al lavoratore che adotti, nello svolgimento di attività sensibili e con intenzionalità, un comportamento in palese contrasto con i principi del Codice Etico o con le regole di condotta e le procedure previste dal Modello ed inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal D. Lgs. n. 231/01 e tale da determinare il concreto pericolo di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto nei confronti di Vimercati S.p.A..

Tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei lavoratori devono essere adottati previa contestazione dell'addebito; l'addebito deve essere contestato mediante comunicazione scritta in cui sia descritto il fatto ed indicato il termine - non inferiore a 5 giorni, decorrenti dal ricevimento della contestazione stessa – entro cui il lavoratore può presentare le proprie deduzioni orali o scritte.

L'adozione motivata del provvedimento disciplinare è comunicata al lavoratore a mezzo lettera raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le giustificazioni a difesa: decorso suddetto termine senza che alcuna sanzione venga applicata, le deduzioni a difesa si intendono accolte.

Vimercati S.p.A. può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento disciplinare se richiesto dalla natura della violazione e/o dalla necessità di accertamenti.

Immediata comunicazione dell'apertura del procedimento disciplinare per violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo è data all'Organismo di Vigilanza, salvo il caso in cui la proposta per l'applicazione della sanzione provenga direttamente dall'Organismo di Vigilanza stesso.

All'Organismo di Vigilanza è data comunicazione anche dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti disciplinari.

L'introduzione di ogni nuova disposizione in materia di sanzioni disciplinari deve essere divulgata immediatamente, diramando una circolare interna avente ad oggetto il contenuto e le ragioni della disposizione.

6.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI

Per quanto concerne i dirigenti e le sanzioni irrogabili nei loro confronti deve farsi riferimento a quanto previsto in materia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti Industria.

L'apertura di un procedimento disciplinare a carico di un dirigente per violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo viene immediatamente comunicato all'Organismo di Vigilanza ed al Consiglio di Amministrazione, che possono disporre la sospensione delle procure e delle deleghe eventualmente conferite al dirigente stesso.

L'Organismo di Vigilanza non deve ricevere alcuna comunicazione allorché abbia proposto l'applicazione della sanzione, mentre deve essere in ogni caso destinatario delle comunicazioni in ordine ai provvedimenti di archiviazione dei procedimenti disciplinari instaurati nei confronti di dirigenti.

6.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI

Delle violazioni delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo commesse dai vertici aziendali vengono informati l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale (in relazione al ruolo ed alla posizione aziendale del soggetto responsabile della violazione), affinché siano assunti gli opportuni provvedimenti, sulla scorta dei principi normativi vigenti e delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Nello specifico, allorchè l'inosservanza e la violazione dei principi del Codice Etico e/o delle regole di condotta e delle procedure contenute nel Modello sia posta in essere da amministratori e sindaci i provvedimenti disciplinari previsti, mantenendo una corretta proporzione tra la sanzione e la gravità della violazione commessa, sono i seguenti:

- **richiamo verbale**: nel caso di una prima ed isolata violazione, non connotata da particolare gravità;

- **richiamo scritto:** nel caso di violazione di particolare gravità;

- **sanzione pecuniaria**: commisurata tra un minimo di € 10.000,00 ed un massimo di € 50.000,00 nel caso di reiterazione delle violazioni e/o inosservanze;

- **revoca della carica per giusta causa:** nei casi più gravi, allorchè e dopo la notifica da parte dell'Autorità Giudiziaria della richiesta di rinvio a giudizio dell'amministratore o del sindaco per reato doloso da cui derivi la responsabilità amministrativa della società;

- **richiesta di risarcimento del danno:** nei casi in cui ricorrano i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore.

Gli amministratori, in generale, hanno l'obbligo di esercitare un costante e capillare controllo sull'applicazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo, individuando e sanzionando ogni comportamento che, in ipotesi, integri gli estremi di reato: l'omissione di tali attività comporta l'applicazione di sanzioni a carico dei soggetti apicali.

6.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, COLLABORATORI, CLIENTI, FORNITORI, PARTNERS ED OGNI ALTRA CONTROPARTE CONTRATTUALE

Ogni collaboratore, consulente, fornitore, cliente, partner e controparte contrattuale di Vimercati S.p.A. è tenuto al rispetto del Codice Etico e del Modello, la cui violazione, nell'esecuzione del contratto, è sanzionata con la risoluzione del rapporto contrattuale in essere ovvero con l'esercizio del diritto di recesso.

Nei contratti stipulati dalla società vengono, infatti, inserite clausole standard che vincolano alla conoscenza, adesione ed al rispetto del Codice Etico e del Modello adottati da Vimercati S.p.A., pena la risoluzione del contratto.

E' fatta salva, altresì, la possibilità di richiedere il risarcimento per i danni concretamente derivati alla società dalla condotta di tali soggetti in violazione delle prescrizioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con l'ufficio di riferimento, controlla che siano adottate specifiche procedure affinché i soggetti aventi rapporti contrattuali con la società siano a conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello e verifica che le conseguenze della loro violazione siano chiaramente comprensibili.

La controllante Viney Corporation Ldt. e la controllata Vimercati East Europe S.r.l. sono tenute alla conoscenza, adesione e rispetto del Codice Etico e del Modello adottati da Vimercati S.p.A., pena il risarcimento per i danni concretamente derivati alla società dalla condotta di tali soggetti in violazione delle prescrizioni del Modello.

7. DELEGHE E PROCURE

Il sistema di gestione e controllo tratteggiato dal Modello necessita, al fine di un corretto funzionamento complessivo, che il principio di decentramento delle mansioni trovi concreta attuazione: allo scopo sono adottate procedure incrociate volte alla collaborazione di più soggetti al medesimo processo aziendale.

In tale contesto si colloca il sistema di procure e deleghe che opera trasversalmente in tutti i settori aziendali di Vimercati S.p.A..

La "procura" consta in un negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce la rappresentanza nei confronti dei terzi, con individuazione chiara e trasparente dei poteri assegnati e delle disponibilità finanziarie riconosciute al soggetto nominato. Le procure sono formalizzate attraverso delibere del Consiglio di Amministrazione ed atti notarili e sono comunicate al relativo destinatario. Le procure sono, poi, depositate presso il Registro Imprese competente. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai titolari delle procure all'interno della Società sono individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura.

La "delega", invece, consta in un atto di conferimento di funzioni e compiti all'interno della compagine aziendale.

La legale rappresentanza di Vimercati S.p.A. è conferita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Brijesh Aggarwal, che è munito di idonea procura.

Il Presidente del C.d.A. di Vimercati S.p.A. ha conferito i poteri necessari per operare mediante procura al Direttore Generale, nonché Consigliere Delegato, Dr. Ing. Mauro Pizi, al Responsabile Funzione Contabilità e Tesoreria, Dott. Maurizio Checchin, al Responsabile Funzione Acquisti, Sig. Gianpaolo Zanesi, al Responsabile Amministrazione del Personale e delle Relazioni Sindacali, Dott. Alessandro Santambrogio, ed al Delegato alla Sicurezza, Ing. Vincenzo Commodari.

Il Direttore Generale ha, inoltre, conferito – nell'ambito dell'inquadramento del rapporto di lavoro con Vimercati S.p.A., della qualifica e delle mansioni – specifiche deleghe ai responsabili delle diverse funzioni aziendali, aventi ad oggetto la responsabilità della gestione e del controllo delle stesse. Le mansioni indicate nelle deleghe ai Responsabili di funzione coincidono con quelle contenute nei contratti di assunzione. Tali deleghe sono adottate formalmente mediante la sottoscrizione per accettazione da parte dei soggetti interessati.

Nello specifico, il Direttore Generale ha conferito **delega** a:

- Responsabile Funzione Controllo di Gestione
- Responsabile Funzione Acquisti
- Responsabile Funzione Logistica
- Responsabile Funzione Metodi e Tecnologie

- Responsabile Funzione Produzione
- Responsabile Funzione Risorse Umane (HR e Responsabile Amministrazione del Personale e delle Relazioni Sindacali)
- Responsabile Funzione EDP
- Responsabile Funzione Qualità e Ambiente
- Responsabili Funzione Commerciale (Germania, Francia, Italia)
- Responsabile Funzione Launch Management
- Responsabile Ufficio Gestione Progetti
- Responsabili Funzione Ricerca e Sviluppo (Mechanical Technical Head ed Electronic Technical Head)

Il Presidente del C.d.A. di Vimercati S.p.A. ha, inoltre, conferito – nell'ambito dell'inquadramento del rapporto di lavoro con Vimercati S.p.A., della qualifica e delle mansioni – specifica delega al Responsabile Funzione Contabilità e Tesoreria, Dott. Maurizio Checchin.

I Responsabili di tutte le funzioni aziendali delegati riferiscono direttamente al Direttore Generale e, in ultima analisi, al Presidente del C.d.A., insieme ai quali concordano ogni decisione rilevante per la società e sotto il cui controllo diretto e discrezionale soggiacciono costantemente.

Fa eccezione il Direttore Finanziario, il quale ha ricevuto delega dal Presidente del C.d.A.. Il Direttore Finanziario, nello svolgimento della propria attività, si coordina con il Direttore Generale e riferisce direttamente al Presidente del C.d.A., insieme al quale concorda ogni decisione rilevante per la società e sotto il cui controllo diretto e discrezionale soggiace costantemente.

Il sistema delle procure e delle deleghe, come detto, è strutturato in modo da soddisfare l'esigenza di attuare procedure incrociate e la compartecipazione di più soggetti al medesimo processo aziendale, secondo le procedure indicate nel presente Modello Organizzativo, cui è allegato l'organigramma aziendale di Vimercati S.p.A., dal quale può desumersi la struttura societaria (cfr. ALL.).

Il sistema delle procure e deleghe è regolarmente monitorato nel suo complesso ed aggiornato in ragione delle eventuali modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione della società.

8. GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Vimercati S.p.A. gestisce le risorse ed i flussi economico-finanziari, osservando tutte le procedure dettate in materia dal presente Modello, nonché attenendosi ai criteri e principi regolatori già precedentemente evidenziati e di seguito riassunti:

- è predisposto un sistema di deleghe e procure idoneo a garantire procedure incrociate e la compartecipazione di più soggetti alla medesima funzione decisionale;

- è predisposto un sistema di firme ed autorizzazioni congiunte volto ad evitare che in capo ad un singolo soggetto converga assoluta autonomia decisionale e di spesa;

- è predisposto un sistema di organizzazione aziendale atto a garantire la separazione di compiti e mansioni, affinché nessun lavoratore gestisca da solo una specifica funzione;

- è predisposto un sistema di controllo efficace delle attività aziendali;

- è predisposto un sistema di archiviazione di tutta la documentazione (cartacea ed informatica) della società (contrattuale, finanziaria, contabile e gestionale) per garantirne la tracciabilità;

- è predisposto un rigoroso sistema di procedure idoneo a prevenire comportamenti illeciti e che regolamenta ogni attività ed operazione economico-finanziaria della società;

- è predisposto un sistema gestionale di specifiche valutazioni preventive, autorizzazioni, registrazioni e controlli su tutte le operazioni economiche e finanziarie.

La funzione Contabilità e Tesoreria, la funzione Controllo di Gestione ed, in ultima analisi, il Direttore Finanziario, verificano la corretta gestione delle risorse e dei flussi economici e finanziari attraverso l'osservanza delle procedure e dei criteri sopra descritti. In ossequio alle esigenze di controllo incrociato delle attività societarie, il Direttore Generale ed, in ultima istanza, il Presidente del C.d.A. assumono il ruolo di supervisori delle attività svolte, effettuando, ciascuno separatamente, controlli trimestrali a campione.

La funzione Contabilità e Tesoreria e la funzione Controllo di Gestione si avvalgono, per la propria attività, della collaborazione dei responsabili delle diverse funzioni aziendali interessate alla specifica operazione soggetta a verifica: ogni operazione di carattere economico e finanziario è soggetta a controllo. Tale verifica è, a sua volta, sottoposta al vaglio del Direttore Finanziario ed, in ultima analisi, della società di revisione e certificazione del bilancio.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di proporre ogni integrazione o modifica al sistema di gestione delle risorse economico-finanziarie affinché sia garantito il controllo dei flussi atipici e/o caratterizzati da

maggiori margini di discrezionalità nell'ottica complessiva di prevenzione dalla commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01.

9. CIRCOLARI E PROCEDURE AZIENDALI

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, Vimercati S.p.A. è dotata di un complesso di circolari e procedure, sia manuali che informatiche, volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico.

Le procedure manuali e informatiche stabiliscono le regole da seguire ed i controlli da effettuare nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza della società nell'espletamento della propria attività.

Nella predisposizione delle proprie circolari e procedure, sia manuali che informatiche, Vimercati S.p.A. assicura il rispetto dei seguenti principi:

- è favorito il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- sono adottate le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- sono adottate misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate.

I manuali, le procedure di sistema e le procedure operative interne aziendali sono richiamate nel presente Modello nella loro interezza e ne costituiscono parte integrante. Le procedure dettate nel presente Modello, laddove difformi a quanto previsto nei manuali, nelle procedure di sistema e nelle procedure operative interne aziendali, devono intendersi prevalenti e sono recepite in sede di aggiornamento.

Tra queste, segnatamente:

- Manuale di Qualità, che è suddiviso nelle sezioni:
  A) N01S00 Generalità
  B) N01S01 Sistema di Gestione della Qualità, che raggruppa le seguenti procedure operative:
     - PS5505 Gestione dei documenti e delle registrazioni
     - PS5506 Gestione delle modifiche
     - PS5526 Gestione Prodotti di Sicurezza e/o regolamentati
     - PS5804 Gestione della documentazione di origine esterna
     - PO0001 Modalità di gestione del Business Plan
     - PO0502 Gestione delle modifiche richieste dai Clienti o dall'interno della struttura aziendale
     - PO1501 Gestione delle modifiche di fabbricazione
     - PO2005 Archiviazione documentazione
     - PO2501 Procedura salvataggio dati archivi elettronici
     - PO3015 Aggiornamento e archiviazione documenti provenienti dal Cliente
     - PO3030 Classificazione delle caratteristiche di qualità Q+
     - PO3040 Assegnazione dei numeri di disegno

- PO3411 Codifica documentazione Laboratorio
- PO3506 Introduzione modifiche in produzione
- PO4001 Gestione modifiche sui particolari di fornitura esterna
- PO4005 Gestione stampati interni
- PO4504 Cicli di Lavorazione
- PO4505 Modifica alla documentazione tecnica
- PO4507 Codifica materiali (materie prime)
- PO5536 Gestione delle modifiche presso il Servizio Qualità
- PO5539 Gestione documentazione interna

C) N01S02 Responsabilità della direzione, che raggruppa le seguenti procedure operative:
- PS5524 Piano di miglioramento continuo della Qualità
- PS5525 Indice e costi della Qualità
- PS5528 Riesame di Direzione
- PO0001 Modalità di gestione del Business Plan

D) N01S03 Gestione delle risorse, che raggruppa le seguenti procedure operative:
- PS5522 Addestramento/idoneità del personale
- PO2001 Richiesta e selezione nuovo personale
- PO2002 Elaborazione progetto di inserimento individualizzato
- PO2003 Costruzione piano formativo aziendale
- PO2004 Valutazione dell'efficacia delle attività formative e del livello di soddisfazione del dipendente
- PO2005 Archiviazione documentazione
- PO2006 Sistema delle competenze aziendali
- PO1503 Gestione delle richieste d'investimento
- PO1504 Piani di Emergenza

E) N01S04 Realizzazione del prodotto, che raggruppa le seguenti procedure operative:
- PS5501 RFQ – Determinazione e riesame dei requisiti contrattuali
- PS5502 Preparazione di un Piano Qualità di Prodotto (D.A.Q.P. - ecc.)
- PS5504 Qualificazione del prodotto
- PS5506 Gestione delle modifiche
- PS5526 Gestione prodotti di sicurezza e/o regolamentati
- PS5800 Project Management
- PS5803 Production Part Approval Process (P.P.A.P.) - Procedura di validazione del prodotto
- PO3030 Classificazione del prodotto e delle sue caratteristiche speciali
- PO3412 Archiviazione
- PO3413 Qualificazione del prodotto
- PO3414 Pianificazioni

F) N01S05 Approvvigionamenti, che raggruppa le seguenti procedure operative:
- PS5509 Requisiti di qualità standard e specifici sugli ordini di acquisto
- PS5900 Qualità delle forniture
- PO0501 Gestione degli ordini Cliente, conferma d'ordine

- PO3521 Pianificazione produzione ed acquisti
- PO4002 Procedura di acquisto
- PO4003 Richiesta di offerta per stampi e fornitura dei particolari stampati
- PO4004 Scelta dei fornitori per stampi
- PO4007 Monitoraggio livello di servizio
- PO4011 Gestione Dei Processi In Out-Sourcing
- PO5020 Scelta dei fornitori di macchine speciali
- PO5025 Collaudo di accettazione per macchine utensili
- PO5026 Collaudo di accettazione per macchine di montaggio e controllo
- PO5546 Gestione campionature di fornitura esterna

G) N01S06 Produzione ed erogazione del servizio, che raggruppa le seguenti procedure operative:
- PS5510 Sistema di identificazione, rintracciabilità e stato di controllo dei prodotti
- PS5512 Documentazione del sistema di controllo del processo di produzione
- PS5513 Validazione prodotto / processo, verifica dei primi pezzi e della configurazione
- PS5517 Identificazione dello stato di controllo / collaudo
- PS5519 Materiali a vita utile limitata
- PS5520 Immagazzinamento, Movimentazione e Spedizione
- PO4003 Richiesta di offerta per Stampi e fornitura dei particolari stampati
- PO4004 Scelta dei Fornitori per stampi
- PO4504 Ciclo di Lavorazione
- PO4508 Istruzioni per l'operatore (scheda di posto)
- PO5020 Scelta dei Fornitori di macchine speciali
- PO5025 Collaudo di accettazione per macchine utensili
- PO5026 Collaudo di accettazione per macchine di montaggio e controllo
- PO5050 Manutenzione preventiva alle macchine ed impianti
- PO5532 Benestare idoneità processo produttivo
- PO5542 Gestione di un piano di miglioramento qualità ed azioni correttive / preventive
- PO3523 Pianificazione capacità produttiva (presenza di domanda a capacità infinita)
- PO4510 Industrializzazione del prodotto

H) N01S07 Gestione dei mezzi di misura e dei laboratori, che raggruppa le seguenti procedure operative:
- PS5516 Sistema di gestione dei mezzi di controllo
- PS5518 Gestione Prodotti non conformi
- PS5529 Laboratori interni
- PO3401 Taratura mezzi di controllo elettrici
- PO5538/xx Verifica periodica dei mezzi di controllo: Taratura ….
- PO5550 Modalità di esecuzione studi MSA

I) N01S08 Misurazione, analisi e miglioramento, che raggruppa le seguenti procedure operative:
- PS5515 Controllo del processo produttivo
- PS5518 Trattamento delle non conformità
- PS5521 Verifica dell'efficienza del Sistema Qualità
- PS5525 Indici e costi della Qualità

- PS5527 Soddisfazione livello di Servizio Cliente
- PS5800 Project Management
- PS5900 Qualità delle forniture
- PO0503 Gestione degli interventi qualitativi presso il Cliente, su materiale difettoso
- PO1001 Costi della Qualità
- PO5535 Analisi degli scarti di produzione
- PO5537 Interventi ed azioni correttive da effettuarsi su segnalazione e resi per non conformità da parte del Cliente
- PO5542 Gestione di un Piano di Miglioramento Qualità ed Azioni Correttive / Preventive
- PO5544 Modalità di gestione autorizzazione varianza accettazione in deroga

➢ Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza (POLQHSE)

➢ Manuale dell'ambiente (MSGA), che raggruppa le seguenti procedure:
- Pianificazione ambientale (PSA-001)
- Controllo operativo, sorveglianza e misurazione (PSA-002)
- Accesso alle prescrizioni legali e valutazione di conformità (PSA-003)
- Comunicazione (PSA-004)
- Risposta all'emergenza (PSA-005)
- Non conformità, azioni correttive e preventive (PSA-006)
- Controllo dei documenti e delle registrazioni (PSA-007)
- Addestramento/idoneità del personale (PS5522)
- Verifica dell'efficienza del sistema qualità/ambientale e prodotto/processo (PS5521)
- Riesame della direzione (PS5528)

➢ Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

➢ Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza per la cooperazione ed il coordinamento (DUVRI)

➢ Istruzione Operativa Gestione dei Visitatori (IO2101)

➢ Istruzione Operativa Valutazione degli impatti ambientali (IOA-001)

➢ Istruzione Operativa Gestione dei Rifiuti (IOA-002)

➢ Istruzione Operativa Gestione Sostanze e Preparati Pericolosi (IOA-003)

➢ Istruzione Operativa Sversamento di Liquidi (IOA-004)

➢ Istruzione Operativa Fornitori e Appaltatori (IOA-006)

➢ Istruzione Operativa Controllo dei Mezzi Antincendio (IOA-007)

➢ Elenco normativa in materia di ambiente e sicurezza (AS001)

➢ Registro degli impatti ambientali significativi (AS002)

➢ Obiettivi e Programmi Ambientali (AS003)

➢ Rapporto periodico Sistema Ambientale (AS005)

➢ Mezzi Antincendio (AS007)

➢ Competenze e autorizzazioni per fornitori ed appaltatori (AS010)

➢ Registro fornitori e appaltatori qualificati (AS012)

➢ Prospetto per la gestione dei rifiuti (AS050)

➢ Identificazione rifiuti (AS052)

➢ Registro delle sostanze pericolose (AS060)

- Matrice/Bilancio delle competenze (QLT081)
- Gestione delle richieste d'investimento (PO1503)
- Procedura Organizzativa Gestione di Cassa e Tesoreria
- Procedura Antici Cassa e Rimborsi Spese
- Procedura Ciclo Vendite
- Procedura Acquisti di Merce

10. CERTIFICAZIONI

Vimercati S.p.A. è in possesso delle seguenti certificazioni, in corso di validità:

- CERTIFICAZIONE ISO 14001
  La norma fissa i requisiti di un "sistema di gestione ambientale" e si ispira al modello del miglioramento continuo definito dal Ciclo di Deming PDCA - Plan-Do-Check-Act (Pianificare-Attuare-Verificare-Agire).
- CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001
  La norma definisce i requisiti per la realizzazione di un "sistema di gestione della qualità", al fine di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente.
- CERTIFICAZIONE ISO/TS 16949
  E' una norma specifica di qualità relativa all'applicazione delle più generali ISO 9000 nel settore Automotive. Contiene al suo interno la ISO 9001, con l'aggiunta di ulteriori e maggiormente stringenti obbiettivi da raggiungere. Dal 2018 Vimercati adotterà la norma IATF TS 16949 che sostituisce la cessante ISO TS 16949

Le certificazioni di Vimercati S.p.A. costituiscono parte integrante del presente Modello.

PARTE SPECIALE

11. ATTIVITA' SENSIBILI, REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Il presente Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta da Vimercati S.p.A., nonché della natura e della dimensione della sua organizzazione.

Preliminarmente, Vimercati S.p.A. ha proceduto ad un'analisi del proprio contesto aziendale e delle aree di attività che presentano potenziali profili di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.

In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di gestione esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti che regolano i rapporti infragruppo, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Successivamente, Vimercati S.p.A. ha proceduto:

- alla mappatura delle Attività Sensibili: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla società tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree e le attività che per la loro tipologia presentano concreti rischi di commissione delle tipologie di reato previste dal Decreto;
- all'identificazione delle procedure di controllo già esistenti: attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, integrate con questionari di autovalutazione, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;
- all'identificazione di adeguate "regole di condotta" e "procedure", vale a dire regole di comportamento di carattere generale e specifico volte a disciplinare lo svolgimento di tutte le attività sensibili individuate nell'ambito dei settori aziendali in cui è rilevante il rischio di commissione delle tipologie di reato previste dal Decreto. A tal fine, Vimercati S.p.A. ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti.

L'Organismo di Vigilanza svolge una efficace attività di monitoraggio e controllo sul rispetto e sull'attuazione del Codice Etico e del presente Modello.

Il sistema disciplinare sanziona la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché delle regole di condotta e delle procedure previste nel presente Modello di Organizzazione e Gestione da parte degli organi sociali, degli amministratori e dei dipendenti di Vimercati S.p.A., nonché da parte di tutti gli stakeholders indicati al cap. 3.4 (fornitori, clienti, partners, consulenti, collaboratori esterni autonomi e/o parasubordonati, appaltatori, subappaltatori, prestatori d'opera, società controllate e di ogni altro soggetto che abbia rapporti contrattuali con la società).

12. REGOLE DI CONDOTTA DI CARATTERE GENERALE

Nell'ambito di tutte le attività sensibili individuate e descritte nella presente Sezione Speciale del Modello, devono osservarsi le seguenti regole di condotta di carattere generale:

- Gli organi sociali, gli amministratori ed i dipendenti di Vimercati S.p.A. si impegnano al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e devono osservare, nello svolgimento della propria attività lavorativa quotidiana, i principi indicati nel Codice Etico, nonché le regole di condotta e le procedure prescritte dal presente Modello di Organizzazione e Gestione, evitando di porre in essere comportamenti integranti le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/01, ovvero comportamenti che - pur non integrando fattispecie di reato – possano potenzialmente divenire tali.

- Tutti gli stakeholders individuati nel cap. 3.4 (fornitori, clienti, partners, consulenti, collaboratori esterni autonomi e/o parasubordonati, subappaltatori, prestatori d'opera, società controllate ed ogni altro soggetto che abbia rapporti, anche di natura istituzionale, con Vimercati S.p.A.) si impegnano al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e devono osservare, nello svolgimento della propria attività lavorativa quotidiana, i principi indicati nel Codice Etico, nonché le regole di condotta e le procedure prescritte dal presente Modello di Organizzazione e Gestione, evitando di porre in essere comportamenti integranti le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/01, ovvero comportamenti che - pur non integrando fattispecie di reato – possano potenzialmente divenire tali.

- E' programmato in favore degli organi sociali, degli amministratori e dei dipendenti un programma di formazione, informazione e aggiornamento continuo ai principi previsti dal Codice Etico, alle regole di condotta e procedure contenute nel presente Modello, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.

- Vimercati S.p.A. ha cura di controllare la serietà, le credenziali ed i requisiti di affidabilità, onorabilità, idoneità ed attendibilità commerciale e professionale di tutti i soggetti con cui intende concludere contratti od effettuare qualsivoglia operazione finanziaria e/o commerciale. La selezione e la scelta sono documentate e motivate per iscritto.

- Nei rapporti coi terzi, gli organi sociali, gli amministratori ed i dipendenti di Vimercati S.p.A. devono improntare la loro condotta al rispetto della corretta pratica commerciale, astenendosi dall'esercitare ogni impropria influenza. Tale direttiva è indirizzata anche a tutti gli stakeholders individuati nel cap. 3.4 che operano in nome e/o per conto di Vimercati S.p.A..

- Tutte le prestazioni di servizi effettuate in favore di Vimercati S.p.A. da terzi soggetti (fornitori, partners, consulenti, collaboratori esterni - autonomi e/o parasubordonati -, appaltatori, subappaltatori, prestatori d'opera ed ogni altro soggetto che abbia rapporti, anche di natura istituzionale con Vimercati S.p.A.) sono disciplinate da un contratto scritto che prevede:

- l'impegno da parte del soggetto che presta il servizio in favore di Vimercati S.p.A. di rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti, evitando di porre in essere comportamenti integranti le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/01, ovvero comportamenti che - pur non integrando fattispecie di reato – possano potenzialmente divenire tali;
- l'impegno da parte del soggetto che presta il servizio in favore di Vimercati S.p.A. di rispettare, nello svolgimento del servizio richiesto, i principi contenuti nel Codice Etico, nonché le regole di condotta e le procedure previste dal Modello adottato da Vimercati S.p.A.;
- l'avvertenza che la violazione delle predette clausole è causa di recesso o risoluzione del contratto e, laddove ne ricorrano gli estremi, di risarcimento del danno in favore di Vimercati S.p.A.;
- l'impegno da parte del soggetto che presta il servizio in favore di Vimercati S.p.A. di attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza di Vimercati S.p.A. di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza del soggetto che presta il servizio, ovvero, in assenza di un Organismo di Vigilanza, direttamente al soggetto che presta il servizio, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza.

- Tutte le prestazioni di servizi effettuate da Vimercati S.p.A. in favore di terzi soggetti sono disciplinate da un contratto scritto, che è comunicato all'Organismo di Vigilanza, ove esistente, della società beneficiaria del servizio. Il contratto prevede le seguenti clausole:
  - l'impegno da parte di Vimercati S.p.A. di attestare la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate al soggetto beneficiario ai fini dello svolgimento del servizio richiesto;
  - l'impegno da parte di Vimercati S.p.A. di rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti, evitando di porre in essere comportamenti integranti le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/01, ovvero comportamenti che - pur non integrando fattispecie di reato – possano potenzialmente divenire tali;
  - l'impegno da parte di Vimercati S.p.A. di rispettare, nello svolgimento del servizio, i principi contenuti nel Codice Etico, nonché le regole di condotta e le procedure previste dal presente Modello;
  - il potere dell'Organismo di Vigilanza del soggetto beneficiario del servizio di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza di Vimercati S.p.A..

- I processi di formazione, autorizzazione, decisione, attuazione, registrazione, verifica e controllo di ciascuna operazione di Vimercati S.p.A. rispondono ai principi ed alle prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, dal Codice Etico e dal Modello di Vimercati S.p.A. e sono sempre documentati, registrati e ricostruibili al fine di consentire le necessarie verifiche, nonché l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi dell'operazione.

- Per ciascun organo sociale, amministratore e dipendente di Vimercati S.p.A. sono formalizzati e descritti i livelli di dipendenza gerarchica, le mansioni e le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo.

- Le deleghe e le procure sono chiaramente definite, coerenti con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore o dipendente e conosciute all'interno della società; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e procure è garantita da strumenti di comunicazione e di informazione adeguati.

- L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le responsabilità assegnate e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche.

- I soggetti che rappresentano Vimercati S.p.A. innanzi soggetti terzi sono dotati di specifico mandato e non si trovano in conflitto d'interesse con i soggetti terzi.

- Nessun soggetto gestisce in autonomia un intero processo: la gestione delle attività aziendali avviene mediante la compartecipazione di più soggetti alla medesima operazione. In particolare, non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dal presente Modello.

- I sistemi premianti destinati ai dipendenti ed ai collaboratori rispondono a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate.

- E' proibito riconoscere compensi a consulenti e collaboratori esterni che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed all'impegno richiesto agli stessi.

- Agli organi sociali, agli amministratori, ai dipendenti ed a tutti gli stakeholders individuati nel cap. 3.4 di Vimercati S.p.A. è proibito offrire, promettere, effettuare o accettare elargizioni in denaro o in natura, omaggi, regalie, atti di cortesia e/o di ospitalità, prestazioni di favore di altro genere, sia dirette sia indirette, di qualsiasi entità o valore, a/da terzi soggetti al fine di promuovere, sollecitare od ottenere trattamenti di favore per sé, per altri o per la società. E' vietato eludere tali prescrizioni ricorrendo a forme diverse di contribuzione che, sotto differente veste (ad esempio, sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc.), abbiano le medesime finalità. Coloro che ricevano da soggetti terzi solleciti o richieste volte a conseguire le prestazioni sopra indicate sospendono immediatamente ogni rapporto con il richiedente ed informano senza ritardo il responsabile di funzione, ovvero il Direttore Generale e/o il Presidente del C.d.A., nonché l'Organismo di Vigilanza, con i quali verrà concordato il comportamento da tenere. Fanno eccezione omaggi, regalie, doni o prestazioni simbolici e di esiguo valore, ossia di valore unitario non superiore ad € 150,00, purché espressamente autorizzati dal Direttore Generale e documentati per consentire le necessarie verifiche. Fanno eccezione, altresì, omaggi, regalie, doni o prestazioni simbolici di valore superiore, purché espressamente autorizzati, previo parere dell'Organismo di Vigilanza, dal Direttore Generale, e documentati per consentire le necessarie verifiche.

- Tutti i pagamenti tra Vimercati S.p.A. ed i terzi avvengano tramite bonifico bancario, carta di credito o assegno; in tale ultimo caso all'atto di ricezione dell'assegno viene effettuata fotocopia del documento di identità del soggetto pagante.

- Salva espressa e specifica previsione contraria, legata a particolari contingenze e/o operazioni, è vietato pagare beni o servizi in contanti o in natura, né sono ammessi incassi in contanti o in natura.

- L'assunzione delle decisioni societarie che abbiano rilevanza esterna, in particolare sugli azionisti e sul mercato, nonché le attività finalizzate alla formazione del bilancio ed alla diffusione al pubblico di dati e notizie inerenti la situazione patrimoniale e finanziaria di Vimercati S.p.A. sono improntate ai principi di correttezza, trasparenza e veridicità, nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali.

- Tutte le attività, i procedimenti, i dati, i documenti, i contratti ed le informazioni rilevanti riguardanti Vimercati S.p.A. sono identificabili e ricostruibili sulla scorta di idonei sistemi di registrazione, archiviazione e conservazione da parte della funzione competente. L'accesso all'archivio è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure aziendali, nonché al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

- Attraverso la predisposizione di apposite misure di sicurezza viene garantito il contenimento del rischio di distruzione e/o di perdita, anche accidentale, ovvero di accesso non autorizzato e/o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, dei dati, dei documenti e delle informazioni riguardanti Vimercati S.p.A., anche in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

- Il rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro è oggetto di attenzione prioritaria da parte di Vimercati S.p.A., che, in ossequio ai parametri di qualità, efficienza, ed innovazione, provvede costantemente ad adottare tutte le misure necessarie per la programmazione e l'attuazione della prevenzione dei rischi lavorativi e della sicurezza dei luoghi di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e scientifica, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, delle relazioni sociali e dell'influenza dei fattori ambientali.

- Il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale è oggetto di attenzione prioritaria da parte di Vimercati S.p.A., che, nell'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale, si ispira ai principi codificati nella norma UNI EN ISO 14001:2004, ed in particolare al modello del miglioramento continuo definito dal Ciclo di Deming PDCA - Plan-Do-Check-Act (Pianificare-Attuare-Verificare-Agire), nella cui conformità intende realizzare la propria strategia di crescita e di sviluppo;

- L'attività di selezione, valutazione, assunzione e gestione del personale dipendente avviene nel rispetto della vigente normativa e dei principi di oggettività, imparzialità, trasparenza e meritocrazia.

- Per ogni operazione o gruppo di operazioni è formalmente individuato un Responsabile Interno, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente. Il Responsabile Interno:
  - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative od ai singoli soggetti coinvolti, in qualunque modo, nella gestione dell'operazione;
  - informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità riscontrata nello svolgimento dell'operazione;
  - segnala all'Organismo di Vigilanza tutti i casi di violazione, inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione delle regole di condotta e/o delle procedure previste dal Modello.

- L'Organismo di Vigilanza verifica costantemente che le procedure aziendali diano piena attuazione ai principi del Codice Etico ed alle regole di condotta e procedure del presente Modello, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su propria proposta, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

- Il sistema disciplinare sanziona la violazione dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché delle Regole di Condotta e delle procedure previste nel presente Modello di Organizzazione e Gestione da parte degli organi sociali, degli amministratori e dei dipendenti tutti di Vimercati S.p.A., nonché da parte di tutti gli stakeholders individuati nel cap. 3.4 (fornitori, clienti, partners, consulenti, collaboratori esterni autonomi e/o parasubordonati, subappaltatori, prestatori d'opera, società controllate ed ogni altro soggetto che abbia rapporti, anche di natura istituzionale, con Vimercati S.p.A.).

13. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 Decreto)

13.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato presupposto richiamate dal Decreto sono:

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.
[I] Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
[I] Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[II] Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 c.p. Concussione.
[I] Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.
[I] Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
[I] Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti.
[I] La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.

[I] Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

[II] Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

[II] Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

[I] Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.

[I] Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

[I] Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[II] Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[III] La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[IV] La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

[I] Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
[II] Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.
[III] Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 640 c.p. Truffa (solo la fattispecie di cui al comma II n. 1)
[I] Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
[II] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
[III] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
[I] La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica.

[I] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

[II] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III] La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV] Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

13.2. NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Agli effetti della legge penale, il concetto di Pubblica Amministrazione, come oggetto di tutela, è inteso in senso lato, comprensivo dell'intera attività funzionale dello Stato e degli enti pubblici. In tale ottica, devono considerarsi Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti che svolgono attività legislativa, giurisdizionale, amministrativa o di governo in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

In particolare, i soggetti che assumono rilevanza con riferimento alle fattispecie di reato descritte nel codice penale sono i "pubblici ufficiali" e gli "incaricati di pubblico servizio".

L'art. 357 c.p. dispone che "agli effetti della legge penale" è pubblico ufficiale colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". Ai sensi dell'art. 358 c.p., "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Devono, pertanto, considerarsi pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio coloro che, ancorché non legati allo Stato o ad altro ente pubblico da un rapporto di dipendenza qualificabile come pubblico impiego, svolgano un'attività pubblicistica, ossia disciplinata da norme di diritto pubblico e diretta oggettivamente al conseguimento di finalità pubbliche.

Mentre la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a quanti possono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, l'assenza di tali poteri in capo ai soggetti vale ad identificare la funzione svolta come pubblico servizio.

13.3. ATTIVITÀ SENSIBILI

In ordine al concreto rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 Decreto, nella realtà aziendale di Vimercati S.p.A. le attività sensibili riguardano tutti i rapporti intrattenuti con gli organi della Pubblica Amministrazione (es. Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS, ASL, ARPA, NAS, Autorità doganali, Autorità Antitrust, Amministrazioni statali e territoriali, Amministrazioni sovranazionali, Agenzia delle Entrate, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Postale, Polizia Giudiziaria, Guardia di Finanza, Autorità di Vigilanza, Camere di Commercio, Enti pubblici economici, Commissioni Edilizie, Giudici, Ufficiali Giudiziari, Organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia, Università ed enti di ricerca), nonché con altri enti o soggetti che rivestono la qualità di incaricati di pubblico servizio (es. dipendenti del SSN, degli Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAL, dell'INPS, delle Aziende Energetiche Municipali, delle Banche, degli Uffici Postali, delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade, membri dei Consigli Comunali), con riferimento a:

- verifiche, ispezioni, controlli ed accertamenti sul rispetto degli obblighi di legge cui la società è sottoposta in tutti i settori di attività ed in particolare nei seguenti settori di operatività: sicurezza ed igiene sul lavoro / sicurezza ambientale e rispetto delle normative in materia di produzione e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi / previdenza ed assistenza del personale dipendente e dei collaboratori e consulenti esterni / fiscale
- gestione delle attività e degli adempimenti inerenti la richiesta, l'ottenimento ed il mantenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni ed abilitazioni connesse all'attività caratteristica della società;
- attività ed adempimenti in materia di sdoganamento di merci, beni e materiali di importazione/esportazione;
- gestione delle attività concernenti la produzione e la presentazione di documentazione e di certificazioni;
- gestione dei rapporti con Università e laboratori incaricati di pubblico servizio per analisi chimico-fisiche sui prodotti;
- gestione in materia di sicurezza ambientale e smaltimento dei rifiuti;
- gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro;
- richiesta, modifica e registrazione di marchi e brevetti;
- richiesta e gestione di finanziamenti agevolati o di altri finanziamenti pubblici, quali contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali, contributi all'occupazione;
- gestione dei rapporti con le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria;
- gestione previdenziale, assistenziale, fiscale e tributaria;
- gestione di altri adempimenti normativi, amministrativi e societari (comunicazioni, deposito procure, privacy).

Ulteriori attività sensibili sono le attività cosiddette "strumentali", che potrebbero costituire il presupposto per la creazione di fondi occulti necessari alla realizzazione delle fattispecie di reato commesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, quali:

- gestione delle risorse e dei flussi finanziari;
- selezione e gestione di consulenti, agenti, promotori o partner commerciali;

- gestione dei contratti di appalto, fornitura o servizi;
- gestione delle note spese;
- gestione delle attività di marketing (promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, omaggi, buoni sconto, regalie);
- gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali);
- gestione e amministrazione del personale (es. assunzione, gestione previdenziale e fiscale, cessazione, categorie protette, part-time, stage).

Le funzioni aziendali coinvolte nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione sono:

- Presidente del C.d.A.
- Direzione Generale
- Direzione Finanziaria
- Risorse Umane (HR e Responsabile Amministrazione del Personale e delle Relazioni Sindacali)
- Contabilità e Tesoreria
- Controllo di Gestione
- Qualità e Ambiente
- Acquisti
- Logistica
- Produzione
- Metodi e Tecnologie
- EDP
- Commerciale
- Ufficio Gestione Progetti
- Ricerca e Sviluppo (Mechanical Technical Head ed Electronic Technical Head)

Le funzioni aziendali interessate dalle attività "strumentali", sono tutte le funzioni aziendali della società dotate di budget, le cui spese sono sottoposte al diretto controllo della funzione Contabilità e Tesoreria e della funzione Controllo di Gestione, che si occupano di gestire l'attività di contabilizzazione e fatturazione della società, monitorare le spese (rimborsi spese, pagamenti fatture, ecc.) ed ottenere tutti i chiarimenti necessari sulla razionalità ed economicità delle stesse, al fine di evitare fenomeni di sovrafatturazione o sottofatturazione di beni e servizi volti alla creazione di fondi neri.

Sono previste di seguito regole di condotta e procedure specifiche.

13.4. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Si richiamano nella loro interezza le **regole di condotta** di carattere generale indicate al cap. 12. Devono, inoltre, osservarsi le seguenti regole di condotta:

- nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è proibita ogni sollecitazione diretta ad ottenere vantaggi personali per sé o per altri, ogni tentativo di corruzione, ogni pagamento non autorizzato ed ogni impropria influenza nei confronti di coloro che trattano o assumono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- è altresì vietato porre in essere, direttamente o indirettamente, condotte che possano avvantaggiare dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione (ovvero i loro prossimi congiunti);
- in deroga a quanto previsto dalle regole di condotta di carattere generale, gli omaggi, le regalie e le elargizioni in denaro o in natura in favore di dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione (ovvero i loro prossimi congiunti) sono vietate; è, altresì vietato eludere tali prescrizioni ricorrendo a forme diverse di contribuzione che, sotto differente veste, abbiano la finalità di condizionare l'imparzialità e l'indipendenza dei dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- Vimercati S.p.A. non assume alle proprie dipendenze alcun dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione (o loro prossimi congiunti) che abbia partecipato personalmente e attivamente a procedimenti riguardanti la società, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione dal ruolo rivestito nella Pubblica Amministrazione;
- le dichiarazioni e/o comunicazioni trasmesse alla Pubblica Amministrazione sono veritiere nel contenuto e nella forma e rispondono ai requisiti richiesti dalla Pubblica Amministrazione destinataria della comunicazione e/o dichiarazione;
- le dichiarazioni e/o comunicazioni presentate ad organismi nazionali o esteri al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti sono veritiere nel contenuto e nella forma. Le somme ricevute a titolo di erogazione, contributo o finanziamento pubblico non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle a cui erano destinate;
- le direttive e prescrizioni dettate per gli organi sociali, gli amministratori ed i dipendenti di Vimercati S.p.A. sono indirizzate anche ai tutti gli stakeholders indicati al cap. 3.4 che rappresentano la società innanzi alla Pubblica Amministrazione;
- nel rispetto e nei limiti delle normative vigenti, Vimercati S.p.A. può contribuire al finanziamento di partiti politici, candidati politici, comitati od organizzazioni pubbliche.

Devono osservarsi le seguenti **procedure**.

…omissis…

14. REATI SOCIETARI (art. 25 ter Decreto)

14.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato presupposto richiamate dal Decreto sono:

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.
[I] Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
[II] La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621 c.c. Fatti di lieve entità.
[I] Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
[II] Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. (solo le fattispecie di cui al comma I e III)
[I] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
[II] Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
[III] Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo. (solo la fattispecie di cui al comma II)
[I] Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
[II] Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
[III] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.
[I] Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
[I] Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
[II] La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.
[I] Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
[II] La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
[III] Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

[I] Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

[I].Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

[I] I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

[II] Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III] Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

[IV] Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante

ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
[V] Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
[VI] Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.
[I] Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
[I] Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. (solo le fattispecie di cui al comma I e II)
[I] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
[II] Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
[III] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

14.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 ter Decreto, sono state individuate, nella realtà aziendale di Vimercati S.p.A., le seguenti attività sensibili:

- predisposizione e trattamento dei dati contabili e finanziari inerenti l'attività svolta, ivi compresi il budget ed il piano industriale, il bilancio di esercizio annuale, reporting package ai fini del consolidamento, il bilancio consolidato;
- valutazioni e stime di poste soggettive relative al bilancio;
- aggiornamento del piano dei conti;
- gestione di operazioni straordinarie;
- gestione delle attività di sviluppo;
- attività inerenti la ripartizione degli utili e delle riserve, la restituzione dei conferimenti e le operazioni in genere in grado di incidere sul capitale sociale;
- documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa,
- predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi diretti ai soci o al pubblico, inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- gestione dei rapporti col Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
- predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Ulteriori attività sensibili sono le attività cosiddette "strumentali", che potrebbero costituire il presupposto per la commissione dei reati di cui all'art. 25 ter Decreto, con particolare alla fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c., mediante le quali è possibile deviare risorse finanziare da utilizzare quale corrispettivo dell'adozione da parte di un terzo soggetto privato di un determinato comportamento in favore di Vimercati S.p.A. In particolare:

- gestione delle risorse e dei flussi finanziari;
- gestione delle spese di rappresentanza, gli anticipi di cassa ed i rimborsi delle note spese per trasferte, uscite di servizio o altre esigenze lavorative;
- gestione delle attività di marketing;
- gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- gestione e amministrazione del personale.

Le <u>funzioni aziendali</u> interessate dalla commissione di tale tipologia di reati sono:

- Presidente del C.d.A.
- Direzione Generale
- Direzione Finanziaria
- Contabilità e Tesoreria
- Controllo di Gestione
- Acquisti
- Logistica

- Commerciale
- Risorse Umane (HR e Responsabile Amministrazione del Personale e delle Relazioni Sindacali)

14.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Si richiamano nella loro interezza le regole di condotta di carattere generale indicate al cap. 12.
Devono, inoltre, osservarsi le seguenti regole di condotta:

- gli organi sociali, gli amministratori ed i dipendenti di Vimercati S.p.A. sono chiamati a:
  - rispettare le norme di legge, i regolamenti e le procedure aziendali, nonché i principi di correttezza, trasparenza, veridicità e tempestività in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali e nella diffusione ai soci ed ai terzi di ogni dato o notizia inerente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
  - salvaguardare e preservare costantemente l'integrità ed effettività del capitale sociale, la libera e corretta formazione della volontà assembleare ed il regolare funzionamento della società e degli organi sociali;
  - garantire la corretta, completa e veritiera elaborazione dei dati mediante la predisposizione di idonei sistemi di controllo (controllo incrociato dei documenti contabili, controllo in ordine alla effettiva trasmissione e registrazione delle fatture, misure di sicurezza e di protezione del sistema gestionale informatico, procedure standard per tutti i destinatari impegnati nell'inserimento dei dati contabili nel sistema gestionale informatico);
  - garantire ed agevolare l'effettività dei controlli sulle attività di gestione economica, finanziaria e contabile della società previsti dalla vigente normativa e dal presente Modello;
  - mantenere rapporti improntati ai principi di correttezza, veridicità, trasparenza e tempestività con gli istituti di credito, i creditori ed i terzi in genere;
- agli organi sociali, agli amministratori ed ai dipendenti di Vimercati S.p.A. è fatto espresso divieto di:
  - rappresentare o trasmettere - ai fini dell'elaborazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali - dati falsi, incompleti o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, nonché sulle operazioni gestionali poste in essere;
  - omettere di comunicare, con correttezza e tempestività, dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
  - omettere di effettuare, con correttezza e tempestività, le segnalazioni o le comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla vigente normativa ovvero ostacolare l'esercizio delle funzioni, anche ispettive, delle predette Autorità;
  - tenere comportamenti che impediscano od ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza o della società esterna di revisione;
  - porre in essere comportamenti idonei a determinare, alterare o influenzare l'assunzione delle determinazioni assembleari;

- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllanti fuori dai casi previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti su utili non conseguiti o destinati per legge a riserva, restituire illegittimamente conferimenti ai soci o liberare illegittimamente gli stessi dall'obbligo di eseguirli;
- effettuare operazioni in danno dei creditori (quali riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni, distrazione dei beni sociali);
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale.

- Vimercati S.p.A. verifica costantemente la serietà, le credenziali ed i requisiti di affidabilità, onorabilità, idoneità ed attendibilità professionale dei soggetti incaricati della predisposizione e del controllo del bilancio di esercizio, dei documenti contabili e finanziari, delle comunicazioni sociali e dei prospetti informativi della società;
- sono regolati attraverso il canale bancario tutti i rapporti relativi all'acquisto o vendita di partecipazioni, ai finanziamenti a società controllate e collegate ed a tutti i rapporti infragruppo;
- Vimercati S.p.A. predispone ed attua in favore dei responsabili delle funzioni aziendali programmi di informazione e formazione, aventi ad oggetto le principali nozioni giuridiche sul bilancio e sulle criticità connesse alla predisposizione dei documenti contabili e finanziari, delle comunicazioni sociali e dei prospetti informativi sui dati finanziari della società indirizzati ai soci ovvero al pubblico ed ai consumatori, anche con riferimento alla potenziale commissione dei reati in esame.

Si osservano le seguenti procedure.

…omissis…

15. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25 octies Decreto)

15.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato presupposto richiamate dal Decreto sono:

Art. 648 c.p. Ricettazione.
[I] Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
[II] La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.
[III] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.
[I] Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
[II] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
[III] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
[I] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
[II] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
[III] La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio.
[I]Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti

dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
[II] Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
[III] Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
[IV] Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
[V] La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
[VI] La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
[VII] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

15.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 octies Decreto, l'analisi della realtà aziendale di Vimercati S.p.A. ha permesso di identificare le seguenti attività sensibili:

- la selezione, la valutazione e la scelta delle controparti contrattuali;
- la conclusione e gestione di contratti con clienti, fornitori, appaltatori, sub appaltatori, collaboratori esterni, consulenti e partners;
- l'effettuazione di operazioni finanziarie e/o commerciali, anche per interposta persona, con clienti, fornitori, appaltatori, sub appaltatori, collaboratori esterni, consulenti e partners;
- gestione dei flussi finanziari e di pagamento.

Le <u>funzioni aziendali</u> interessate dalla commissione di tale tipologia di reati sono:

- Presidente del C.d.A.
- Direzione Generale
- Contabilità e Tesoreria
- Controllo di Gestione
- Acquisti
- Logistica
- Commerciale
- Risorse Umane (HR e Responsabile Amministrazione del Personale e delle Relazioni Sindacali)
- Qualità

15.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Si richiamano nella loro interezza le regole di condotta di carattere generale indicate al cap. 12.

Devono osservarsi le seguenti procedure.

…***omissis***…

16. FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25 bis Decreto); DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25 bis.1 Decreto)

16.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie previste dall'art. 25 bis Decreto sono:

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

[I] È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

[II] La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

[III] La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete.

[I] Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

[I] Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

[I] Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

[I] Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

[II] Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

[I] Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta (461), è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

[I] Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

[II] La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

[I] Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

[II] Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

[I] Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

[II] Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffati o alterati.

[III] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

[I] Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

[II] Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

[III] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Le fattispecie previste dall'art. 25 bis.1 Decreto sono:

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

[I] Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

[I] Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

[II] La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

[I] Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

[II] Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

[I] Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

[II] Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
[I] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
[I] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.
[I] Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
[II] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
[III] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
[IV] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
[I] Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
[II] Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
[III] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
[IV] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

16.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 25 bis e 25 bis.1 Decreto, sono state individuate, nella realtà aziendale di Vimercati S.p.A., le seguenti attività sensibili:

- pianificazione, gestione e controllo dei prodotti acquistati e commerciati da Vimercati S.p.A.;
- selezione, valutazione e scelta delle controparti contrattuali, con particolare riguardo ai fornitori di Vimercati S.p.A.;
- attività connesse all'utilizzo di denaro contante;
- gestione, organizzazione ed controllo della mensa aziendale e dei distributori automatici di bevande ed alimenti.

Le funzioni aziendali interessate dalla commissione di tale tipologia di reati sono:

- Presidente del C.d.A.
- Direzione Generale
- Contabilità e Tesoreria
- Acquisti
- Logistica
- Risorse Umane (HR e Responsabile Amministrazione del Personale e delle Relazioni Sindacali)
- Produzione
- Qualità
- Ufficio Gestione Progetti
- Metodi e Tecnologie
- Commerciale
- Ricerca e Sviluppo (Mechanical Technical Head ed Electronic Technical Head)

16.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Si richiamano nella loro interezza le regole di condotta di carattere generale indicate al cap. 12. Devono, inoltre, osservarsi le seguenti regole di condotta:

- sono effettuati severi controlli in ordine alla tipologia, origine, provenienza, qualità e quantità dei prodotti acquistati e venduti da Vimercati S.p.A.;
- sono effettuati severi controlli in ordine al rispetto dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, dei marchi e/o segni distintivi di prodotti industriali, dei brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali sia esteri acquistati e venduti da Vimercati S.p.A.;
- sono effettuati severi controlli in ordine alla tipologia, origine, provenienza, qualità e quantità dei prodotti agroalimentari e delle bevande somministrate nella mensa aziendale e presenti nei distributori automatici da Vimercati S.p.A..

Devono osservarsi le seguenti procedure.

…omissis…

17. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies Decreto)

17.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato presupposto richiamate dal Decreto sono:

Art. 171 Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero];

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

[II] Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera *a-bis*), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

[III] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

[IV] La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

[II] Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere *a*) e *b*) ;

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato ;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

[II] È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

[III] La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

[IV] La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

[V] Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941 n. 633.

[I] Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

[II] La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

17.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 novies Decreto, sono individuate le seguenti attività da considerare sensibili:

- acquisto, gestione e utilizzo del sistema informativo e delle licenze software;
- acquisto, gestione e utilizzo di opere letterarie, musicali o audiovisive tutelate dal diritto d'autore, compresi anche CD vergini, per attività aziendali (es. marketing, training, ecc.).

Le <u>funzioni aziendali</u> interessate dalla commissione di tale tipologia di reati sono:

- Presidente del C.d.A.
- Direzione Generale
- Acquisti
- Risorse Umane (HR e Responsabile Amministrazione del Personale e delle Relazioni Sindacali)
- EDP
- Qualità
- METEC
- Ricerca e sviluppo

17.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Si richiamano nella loro interezza le regole di condotta di carattere generale indicate al cap. 12.

Devono osservarsi le seguenti procedure.

…omissis…

18. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 bis Decreto)

18.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato presupposto richiamate dal Decreto sono:

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici.
[I] Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
[I] Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
[II] La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
[III] Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
[IV] Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici.
[I] Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.
[II] La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

[I] Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

[I] Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

[II] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

[III] I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

[IV] Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

[I] Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II] La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
[II] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
[II] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
[I] Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
[II] Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
[III] Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
[I] Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

18.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati richiamati dall'art. 24 bis Decreto, in considerazione della circostanza che l'impiego dello strumento informatico è da ritenersi indispensabile nell'ambito di tutti i settori aziendali, deve ritenersi che tutte le funzioni aziendali siano interessate dal rischio dalla commissione di questa tipologia di reati.

18.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Si richiamano nella loro interezza le regole di condotta di carattere generale indicate al cap. 12. Devono, inoltre, osservarsi le seguenti regole di condotta:

- è fatto divieto agli organi sociali, agli amministratori ed ai dipendenti di Vimercati S.p.A., nonché agli stakeholders indicati nel cap. 3.4, di accedere abusivamente, ovvero in assenza di autorizzazione, al sistema informatico o telematico della società o di terzi soggetti, ancorché con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Vimercati S.p.A.;
- è fatto divieto agli organi sociali, agli amministratori ed ai dipendenti di Vimercati S.p.A., nonché agli stakeholders indicati nel cap. 3.4, di ricevere, detenere o diffondere abusivamente, ossia in assenza di legittimazione, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici di Vimercati S.p.A. o di terzi soggetti, ancorché con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per Vimercati S.p.A.;
- è fatto divieto agli organi sociali, agli amministratori ed ai dipendenti di Vimercati S.p.A., nonché agli stakeholders indicati nel cap. 3.4, di procurarsi, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, attraverso strumenti aziendali, personali o di terze parti, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, ancorché con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Vimercati S.p.A.;
- sono vietate le pratiche di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché di installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, ancorché con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Vimercati S.p.A.;
- è fatto divieto agli organi sociali, agli amministratori ed ai dipendenti di Vimercati S.p.A., nonché agli stakeholders indicati nel cap. 3.4, di effettuare operazioni che possano causare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di Vimercati S.p.A. o di terzi soggetti.

Devono osservarsi le seguenti procedure.

…omissis…

19. OMICIDIO E LESIONI COLPOSI (art. 25 septies Decreto)

19.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato presupposto richiamate dal Decreto sono:

Art. 589 c.p. Omicidio colposo.
[I] Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
[II] Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
[III] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose.
[I] Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
[II] Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
[III] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
[IV] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
[V] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

19.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 septies Decreto, sono state individuate, nella realtà aziendale di Vimercati S.p.A., le seguenti attività sensibili:

- attività aziendali di tipo tecnico
- attività aziendali specificamente individuate nel documento valutazione rischi di cui agli artt. 17 e 28 D. Lgs. n. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro)
- attività svolte in adempimento alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 e, più in generale, alla normativa vigente in materia (es. attività del medico competente in azienda)
- attività di controllo e monitoraggio di tutte le attività sopra indicate, anche se appaltate
- attività aziendali di tipo amministrativo.

Tutte le funzioni aziendali di Vimercati S.p.A. sono interessate dal rischio di infortuni sul lavoro in danno dei dipendenti ovvero dei terzi (per quanto attiene i rischi interferenziali di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 81/08).

In tale contesto assume rilevo il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro, ossia il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che ha profondamente modificato l'assetto della normativa esistente. Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. n. 81/08 e dalla normativa ulteriormente applicabile. Costituisce, invece, un ulteriore presidio di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione articolata in ossequio alla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

19.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Si richiamano nella loro interezza le regole di condotta di carattere generale indicate al cap. 12. Devono, inoltre, osservarsi le seguenti regole di condotta:

- gli organi sociali, gli amministratori ed i dipendenti di Vimercati S.p.A., nonché gli stakeholders individuati nel cap. 3.4, sono resi edotti dei principi e dei criteri sui quali si fondano le decisioni assunte dalla società in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- è programmato ed attuato in favore dei lavoratori e dei componenti delle squadre antincendio, primo soccorso, e, in generale, di gestione delle emergenze, un sistema di formazione ed informazione continua in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, idoneo a garantire agli stessi la conoscenza dei principali dettati della legislazione vigente in materia;

- i soggetti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro sono individuati sulla scorta del possesso di competenze adeguate ed effettive in materia, sono nominati formalmente ed agli stessi è conferita delega che individua in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni ed i compiti assegnati;

- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria è effettuata in ossequio alla vigente normativa;

- tutte le comunicazioni alle autorità competenti (INAIL, IPSEMA ecc.) sono corrette, trasparenti, veritiere, complete, precise e tempestive;

- la selezione dei consulenti esterni e dei soggetti previsti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (RSPP, Medico Competente, RLS, preposti, personale tecnico, ecc.) avviene previa verifica della sussistenza dei requisiti di affidabilità, onorabilità, idoneità, competenza ed attendibilità professionale, in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa, ed è motivata per iscritto;

- è rispettata la vigente normativa in materia di presenza di personale non dipendente all'interno di Vimercati S.p.A. (appalti, subappalti e altri casi simili);

- la valutazione dei rischi è effettuata nel rispetto del principio di veridicità, completezza ed accuratezza ed è costantemente e periodicamente revisionata ed aggiornata in ogni caso in cui si verifichino mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro ovvero modifiche nella normativa vigente in materia;

- tutti i dati e le informazioni necessari ai fini della valutazione dei rischi e, conseguentemente, dell'individuazione delle misure di tutela sono chiari, completi e rappresentano in modo veritiero lo stato di fatto della società;

- le misure di prevenzione e protezione dai rischi, le procedure e i manuali di gestione delle emergenze, i piani di sicurezza e di coordinamento in caso di presenza di cantieri sono adeguate, aggiornate ed effettivamente attuate;

- gli infortuni sul lavoro e le relative cause sono registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurne l'incidenza;

- tutte le attività e le procedure adottate in materia sono identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione e archiviazione.

In attuazione delle vigenti disposizioni di legge, sono stabilite le seguenti procedure.

…omissis…

20. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25 decies Decreto)

20.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Il Decreto contempla una sola fattispecie di reato presupposto:

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

20.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Tutte le funzioni aziendali sono interessate dalla commissione di questa tipologia di reato: ogni dipendente e/o collaboratore di Vimercati S.p.A. potrebbe, in ipotesi, essere chiamato, nello svolgimento della propria attività a rendere dichiarazioni innanzi l'Autorità Giudiziaria e, pertanto, le seguenti procedure sono rivolte alla generalità dei destinatari del presente Modello di Organizzazione.

20.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Si richiamano nella loro interezza le regole di condotta di carattere generale indicate al cap. 12. Devono, inoltre, osservarsi le seguenti regole di condotta:

- gli organi sociali, gli amministratori ed i dipendenti di Vimercati S.p.A., nonché tutti gli stakeholders indicati al cap. 3.4, sono chiamati a collaborare con l'Autorità Giudiziaria e/o gli organi di Polizia Giudiziaria, di ogni ordine e grado, per favorire la ricostruzione veritiera dei fatti e l'accertamento della verità;
- i rapporti con le Autorità Giudiziarie e gli organi di Polizia Giudiziaria sono improntati alla massima trasparenza, correttezza e cooperazione;
- gli organi sociali, gli amministratori ed i dipendenti di Vimercati S.p.A., nonché tutti gli stakeholders indicati al cap. 3.4, soprattutto qualora vengano coinvolti in procedimenti giudiziari, devono astenersi dall'adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'attività accertativa dell'Autorità Giudiziaria e/o degli organi di Polizia Giudiziaria;
- gli organi sociali, gli amministratori ed i dipendenti di Vimercati S.p.A., nonché tutti gli stakeholders indicati al cap. 3.4, devono astenersi dal dare istruzioni, esercitare pressioni e/o minacce, promettere

denaro, beni o altre utilità, affinché un soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia Giudiziaria.

Si osservano le seguenti procedure.

…***omissis***…

21. REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies Decreto)

21.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato presupposto richiamate dal Decreto sono:

Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale.

[I] E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[II] Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale.

[I] Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

[II] Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente.

[I] Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

[II] Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

[II] La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
[III] Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti.
[I] Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
[II] Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
[III] Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.
[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
[II] Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733 bis. c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
[I] Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 137 D. Lgs. 3/4/2006 n. 152. Sanzioni penali (con riferimento ai commi 1, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13).
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A

dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. 256 D. Lgs. 3/4/2006 n. 152. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (con riferimento ai commi 1 lett. a) e lett. b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo).
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera *b*).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera *b*), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 D. Lgs. 3/4/2006 n. 152. Bonifica dei siti (con riferimento ai commi 1 e 2).
1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 D. Lgs. 3/4/2006 n. 152. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (con riferimento al comma 4 secondo periodo).
1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla

Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Art. 259 D. Lgs. 3/4/2006 n. 152. Traffico illecito di rifiuti (con riferimento al comma 1).

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260 D. Lgs. 3/4/2006 n. 152. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (con riferimento ai commi 1 e 2).

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 260 bis D. Lgs. 3/4/2006 n. 152. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (con riferimento ai commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo).

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a*), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a*), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-*bis*. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più

grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
9-*ter*. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 279 D. Lgs. 3/4/2006 n. 152. Sanzioni (con riferimento al comma 5).
1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies,, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.
4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi

degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Art. 1 Legge 7/02/1992 n. 150 (con riferimento ai commi 1 e 2).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato *A* del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera *b*), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2 Legge 7/02/1992 n. 150 (con riferimento ai commi 1 e 2).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera *b*), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato *B* del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3 bis Legge 7/02/1992 n. 150 (con riferimento al comma 1).

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere *a*), *c*), *d*), *e*), ed *l*), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6 Legge 7/02/1992 n. 150 (con riferimento al comma 4).

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: *a*) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; *b*) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte

nel registro istituito dall'articolo 5-*bis*, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

Art. 3 Legge 28/12/1993 n. 549. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (con riferimento al comma 6).

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella *A*, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B*, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella *B*, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B*, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente illecito.

Art. 8 D. Lgs. 6/11/2007 n. 202. Inquinamento doloso (con riferimento ai commi 1 e 2).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 D. Lgs. 6/11/2007 n. 202. Inquinamento colposo (con riferimento ai commi 1 e 2).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

21.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25 undecies Decreto, sono state individuate, nella realtà aziendale di Vimercati S.p.A., le seguenti attività sensibili:

- consumo di materie prime e di risorse naturali;
- utilizzo di sostanze pericolose
- trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- scarichi di acque in fognatura o matrice ambientale;
- inquinamento atmosferico;
- emissione in atmosfera di sostanze lesive per l'ozono;
- contaminazione del suolo e del sottosuolo;
- impatto su igiene e sicurezza;
- emissione all'esterno di rumori;
- incendio, scoppio ed esplosione.

Le funzioni aziendali coinvolte sono:

- Presidente del C.d.A.
- Direzione Generale
- Qualità e Ambiente
- Acquisti
- Produzione

21.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Si richiamano nella loro interezza le regole di condotta di carattere generale indicate al cap. 12. Devono, inoltre, osservarsi le seguenti regole di condotta:

- il rispetto e la conservazione dell'ambiente costituiscono principi fondamentali a cui Vimercati S.p.A. si ispira ed in conformità ai quali intende realizzare la propria strategia di crescita e di sviluppo;

- Vimercati S.p.A. ha adottato un documento di Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza (POLQHSE), con il quale ha inteso fornire un quadro di riferimento per il conseguimento degli obiettivi aziendali;

- Vimercati S.p.A. ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale (Manuale dell'Ambiente – MSGA) ispirandosi, per la sua elaborazione, ai principi cardine codificati nella norma UNI EN ISO 14001:2004 ed in particolare al modello del miglioramento continuo definito dal Ciclo di Deming PDCA - Plan-Do-Check-Act (Pianificare-Attuare-Verificare-Agire);

- il Manuale dell'Ambiente definisce il sistema di gestione ambientale che Vimercati S.p.A. ha istituito per lo sviluppo e l'attuazione della politica ambientale. Il sistema di gestione ambientale si applica a tutti gli aspetti ambientali connessi all'attività aziendale svolta presso il sito di Vimercati S.p.A. ed a quelli che l'organizzazione può tenere sotto controllo o su cui può esercitare un'influenza;

- il documento di Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza, il Manuale dell'Ambiente e tutte le procedure operative che danno attuazione al Manuale dell'Ambiente sono integralmente richiamate nel presente Modello e ne costituiscono parte integrante;

- gli organi sociali, gli amministratori ed i dipendenti di Vimercati S.p.A., nonché tutti gli stakeholders indicati al cap. 3.4, sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, nonché dei principi e procedure dettati in materia dal Codice Etico e dal Modello adottati dalla società;

- gli organi sociali, gli amministratori ed i dipendenti di Vimercati S.p.A., nonché tutti gli stakeholders indicati al cap. 3.4, sono resi edotti dei principi e dei criteri sui quali si fondano le decisioni assunte dalla società in materia di politica ambientale;

- al fine di promuovere la sensibilizzazione in materia ambientale, è programmato ed attuato in favore dei dipendenti apicali e subordinati un sistema di formazione ed informazione, idoneo a garantire agli stessi la conoscenza dei principali dettati della legislazione vigente, dei valori cui si ispira la società in materia di sostenibilità ambientale e delle procedure adottate a la tutela dell'ambiente.

Si osservano le seguenti procedure.

…***omissis***…

22. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (art. 25 duodecies Decreto)

22.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Il Decreto contempla una sola fattispecie di reato presupposto:

Art. 22 comma 12 bis D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale).

22.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25 undecies Decreto, sono state individuate, nella realtà aziendale di Vimercati S.p.A., le attività inerenti:

- la selezione, valutazione, assunzione e gestione del personale di Vimercati S.p.A.;
- la selezione, la valutazione e la scelta delle controparti contrattuali;
- la conclusione e la gestione di rapporti contrattuali con clienti, fornitori, appaltatori, sub-appaltatori, collaboratori esterni, consulenti e partners.

Le funzioni aziendali coinvolte sono:
- Presidente del C.d.A.
- Direzione Generale
- Risorse Umane (HR e Responsabile Amministrazione del Personale e delle Relazioni Sindacali)
- Acquisti
- Commerciale

22.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Si richiamano nella loro interezza le regole di condotta di carattere generale indicate al cap. 12, nonché le ulteriori regole di condotta e le procedure dettate dal presente Modello:

- per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 Decreto in tema di "reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" (cfr. cap. 13),), con specifico riferimento all'attività di selezione, valutazione, assunzione e gestione del personale di Vimercati S.p.A., poiché il rispetto di tali regole di condotta e procedure è garanzia per la società di attuazione di un concreto programma di prevenzione dalla commissione dei reati previsti dall'art. 25 quinquies Decreto;

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 octies Decreto in tema di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (cfr. cap. 15) con specifico riferimento alla selezione, valutazione e scelta delle controparti contrattuali, nonché alla conclusione ed alla gestione dei rapporti contrattuali o delle operazioni finanziarie e/o commerciali, anche per interposta persona, con fornitori, appaltatori, collaboratori esterni, consulenti e partners.

…omissis…

23. REATI IN MATERIA DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 quater Decreto)

23.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie richiamate dal art. 25 quater Decreto comprendono:

- i delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale (art. 25 quater comma I Decreto):

Art. 270 c.p. Associazioni sovversive.
[I] Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
[II] Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
[III] Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.
[I] Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
[II] Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
[III] Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
[IV] Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego

Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati.
[I] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
[II] La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
[III] Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

[I] Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

[II] Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270 quater.1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

[I] Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

[I] Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

[II] Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Art. 270 quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

[I] Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

[II] Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 270 quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

[I] Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo.

[I] Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

[I] Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

[II] Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

[III] Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

[IV] Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

[V] Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280 bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

[II] Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

[III] Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

[IV] Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

[V] Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 280-ter c.p. Atti di terrorismo nucleare

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 283 c.p. Attentato contro la costituzione dello Stato.

[I] Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 284 c.p. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato.

[I] Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo (e, se l'insurrezione avviene, con la morte).

[II] Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte.

[III] L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

Art. 285 c.p. Devastazione, saccheggio e strage.

[I] Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso (è punito con la morte).

Art. 286 c.p. Guerra civile.

[I] Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con l'ergastolo.

[II] Se la guerra civile avviene, il colpevole è (punito con la morte).

Art. 287 c.p. Usurpazione di potere politico o di comando militare.

[I] Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

[II] Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è (punito con la morte) se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.

Art. 288 c.p. Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.
[I] Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.
[II] La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

Art. 289 c.p. Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali.
[I] È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 289 bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
[I] Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
[II] Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
[III] Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
[IV] Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
[V] Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.
[I] Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
[II] Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo.
[I] Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

[II] Per i promotori la pena è aumentata.
[III] Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione.
[I] Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
[II] Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
[III] I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
[IV] Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione.
[I] Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
[II] Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.
[III] I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.
[I] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.
[II] La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.
[III] Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
[IV] Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

- i delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali (art. 25 quater comma I Decreto):

Art. 1 Decreto Legge 15 dicembre 1979 n. 625, convertito in Legge 6 febbraio 1980 n. 15.
[I] Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
[II] Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.
[III] Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o

ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

A mente della disposizione sopra richiamata, qualsiasi delitto previsto dal Codice Penale o dalle leggi speciali, se commesso con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ancorché tale circostanza non sia espressamente richiamata quale elemento costitutivo della fattispecie, è idoneo a configurare la responsabilità dell'ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 quater Decreto.

- nonché i delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 e ratificata in Italia con Legge 14 gennaio 2003 n. 7 (art. 25 quater comma IV Decreto):

Art. 2 Convenzione Internazionale 9 dicembre 1999

[I] Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

[II] a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convezione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma I lett. a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.

[III] Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma I, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma I lett. a) o b).

[IV] Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma I di questo articolo.

[V] Commette altresì un reato chiunque:

a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi I o IV del presente articolo;

b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi I o IV del presente articolo;

c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi I o IV del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma I del presente articolo; o

ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma I del presente articolo.

23.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi della realtà aziendale di Vimercati S.p.A. ha permesso di individuare quali attività siano da considerare "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 quater Decreto.

Si tratta di tutte le attività concernenti:

- la selezione, la valutazione e la scelta delle controparti contrattuali;
- la conclusione e la gestione di contratti o di operazioni finanziarie e/o commerciali, anche per interposta persona, con clienti, fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partners;
- la selezione, valutazione, assunzione e gestione del personale di Vimercati S.p.A.

Le funzioni aziendali coinvolte sono:

- Presidente del C.d.A.
- Direzione Generale
- Risorse Umane (HR e Responsabile Amministrazione del Personale e delle Relazioni Sindacali)
- Acquisti
- Logistica
- Commerciale

23.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Si richiamano nella loro interezza le regole di condotta di carattere generale indicate al cap. 12, nonché le ulteriori regole di condotta e le procedure dettate dal presente Modello:

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 octies Decreto in tema di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (cfr. cap. 15) con specifico riferimento alla selezione, valutazione e scelta delle controparti contrattuali, nonché alla conclusione ed alla gestione dei rapporti contrattuali o delle operazioni finanziarie e/o commerciali, anche per interposta persona, con clienti, fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partners;

- per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 Decreto in tema di "reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" (cfr. cap. 13), nonché del reato di cui all'art. 25 undecies Decreto in tema di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (cfr. cap. 22), con specifico riferimento all'attività di selezione, valutazione, assunzione e gestione del personale di Vimercati S.p.A.;

poiché il rispetto di tali regole di condotta e procedure è garanzia per la società di un concreto programma di prevenzione dalla commissione dei reati previsti dall'art. 25 quater Decreto.

24. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (Art. 25 quinquies Decreto)

24.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie richiamate dal art. 25 quinquies Decreto comprendono:

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

[I] Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[II] La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile.

[I] È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

[II] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile.

[I] È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

[II] Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

[III] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

[IV] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

[V] Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
[VI] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
[VII] Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.
[I] Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
[II] La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600 quater1 c.p. Pornografia virtuale.
[I] Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
[II] Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
[I] Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Art. 601 c.p. Tratta di persone.
[I] È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
[II] Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.

[I] Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[II] La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

[II] Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

[III] Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

[IV] Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609 undicies c.p. Adescamento di minorenni.

[I] Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

24.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi della realtà aziendale di Vimercati S.p.A. ha permesso di individuare quali attività siano da considerare "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 quater Decreto.

Si tratta di tutte le attività concernenti:

- la selezione, la valutazione e la scelta delle controparti contrattuali;
- la conclusione e la gestione di contratti o di operazioni finanziarie e/o commerciali, anche per interposta persona, con clienti, fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partners;
- la selezione, valutazione, assunzione e gestione del personale di Vimercati S.p.A.

Le funzioni aziendali coinvolte sono:

- Presidente del C.d.A.
- Direzione Generale
- Risorse Umane (HR e Responsabile Amministrazione del Personale e delle Relazioni Sindacali)
- Acquisti
- Logistica
- Commerciale

Devono considerarsi sensibili, altresì, tutte le attività che comportano l'impiego dello strumento informatico. Sotto questo profilo tutte le funzioni aziendali sono interessate dal rischio dalla commissione di questa tipologia di reati.

24.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Si richiamano nella loro interezza le regole di condotta di carattere generale indicate al cap. 12, nonché le ulteriori regole di condotta e le procedure dettate dal presente Modello:

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 octies Decreto in tema di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (cfr. cap. 15) con specifico riferimento alla selezione, valutazione e scelta delle controparti contrattuali, nonché alla conclusione ed alla gestione dei rapporti contrattuali o delle operazioni finanziarie e/o commerciali, anche per interposta persona, con clienti, fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partners;

- per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 Decreto in tema di "reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" (cfr. cap. 13), nonché del reato di cui all'art. 25 undecies Decreto in tema di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (cfr. cap. 22), con specifico riferimento all'attività di selezione, valutazione, assunzione e gestione del personale di Vimercati S.p.A.;

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 bis Decreto in tema di "delitti informatici e trattamento illecito di dati" (cfr. cap. 18), con specifico riferimento alle misure adottate al fine di prevenire l'indebito accesso ed utilizzo del sistema informatico aziendale, l'accesso a siti internet aventi contenuti vietati, indesiderati e/o sospetti (ad esempio, siti contenenti materiale pornografico o pedo pornografico), nonché l'ingresso nel sistema informatico aziendale di materiale informatico indesiderato e/o sospetto;

poiché il rispetto di tali regole di condotta e procedure è garanzia per la società di un concreto programma di prevenzione dalla commissione dei reati previsti dall'art. 25 quinquies Decreto.

…***omissis***…

25. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24 ter Decreto)

25.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato presupposto richiamate dal Decreto sono:

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

[I] Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

[II] Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[III] I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV] Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[V] La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[VI] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

[VII] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso.

[I] Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

[II] Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

[III] L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[IV] Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[V] L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
[VI] Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
[VII] Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
[VIII] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico – mafioso.
[I] Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
[II] La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
[I] Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
[II] Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
[III] Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
[IV] Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
[V] Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
[VI] Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
[VII] I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[I] Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

[II] Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

[III] La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[IV] Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[V] La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

[VI] Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

[VII] Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

[VII bis] Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

[VIII] Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo

Art. 407 comma II lett. a) n. 5) c.p.p. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma III Legge 18 aprile 1975 n. 110.

I delitti che siano comunque commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

25.2. ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi della realtà aziendale di Vimercati S.p.A. ha permesso di individuare quali attività siano da considerare "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 24 ter Decreto.

Si tratta di tutte le attività concernenti:

- la selezione, la valutazione e la scelta delle controparti contrattuali;
- la conclusione e la gestione di contratti o di operazioni finanziarie e/o commerciali, anche per interposta persona, con clienti, fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partners;
- gestione dei flussi finanziari e di pagamento;
- la selezione, valutazione, assunzione e gestione del personale di Vimercati S.p.A..

Le funzioni aziendali coinvolte sono:

- Presidente del C.d.A.
- Direzione Generale
- Direzione Finanziaria
- Contabilità e Tesoreria
- Controllo di Gestione
- Risorse Umane (HR e Responsabile Amministrazione del Personale e delle Relazioni Sindacali)
- Acquisti
- Logistica
- Commerciale

25.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Si richiamano nella loro interezza le regole di condotta di carattere generale indicate al cap. 12, nonché le ulteriori regole di condotta e le procedure dettate dal presente Modello:

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 octies Decreto in tema di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (cfr. cap. 15) con specifico riferimento alla selezione, valutazione e scelta delle controparti contrattuali, alla conclusione ed alla gestione dei rapporti contrattuali o delle operazioni finanziarie e/o commerciali, anche per interposta persona, con clienti, fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partners, nonché alle attività connesse alla gestione dei flussi finanziari e di pagamento;

- per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 Decreto in tema di "reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" (cfr. cap. 13),), nonché del reato di cui all'art. 25 undecies Decreto in tema di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (cfr. cap. 22), con specifico riferimento all'attività di selezione, valutazione, assunzione e gestione del personale di Vimercati S.p.A.;

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quinquies Decreto in tema di "delitti contro la personalità individuale" (cfr. cap. 24), con specifico riferimento alla conclusione di contratti con soggetti esteri (clienti, fornitori, partner, collaboratori esterni e consulenti);

poiché il rispetto di tali regole di condotta e procedure è garanzia per la società di un concreto programma di prevenzione dalla commissione dei reati previsti dall'art. 25 ter Decreto.

…***omissis***…

26. REATI TRANSNAZIONALI

26.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato previste dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, concernente i reati cd. transnazionali, sono le seguenti.

Art. 3 Legge n. 146/06. Definizione di reato transnazionale.

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 10 Legge n. 146/06. Responsabilità amministrativa degli enti.

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. [Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote]°.

6. [Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni]°.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
° Commi abrogati dall'art. 64, D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

26.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi della realtà aziendale di Vimercati S.p.A. ha permesso di individuare quali attività siano da considerare "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146 in tema di reati transnazionali.

Si tratta di tutte le attività concernenti:

- la selezione, la valutazione e la scelta dei contraenti esteri (fornitori, partner, collaboratori esterni e consulenti);
- la gestione dei rapporti contrattuali coi soggetti esteri (fornitori, partner, collaboratori esterni e consulenti);
- gli investimenti infragruppo o con controparti estere;
- la selezione, la valutazione, l'assunzione e la gestione di dipendenti all'estero;
- la gestione delle operazioni e delle transazioni finanziarie e/o commerciali, anche per interposta persona, nonché dei flussi finanziari e di pagamento con soggetti esteri (fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partners);
- rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Le funzioni aziendali interessate dalle attività potenzialmente a rischio di commissione delle fattispecie di reato ivi contemplate sono:
- Presidente del C.d.A.
- Direzione Generale
- Direzione Finanziaria
- Contabilità e Tesoreria
- Controllo di Gestione
- Risorse Umane (HR e Responsabile Amministrazione del Personale e delle Relazioni Sindacali)
- Acquisti
- Commerciale
- Logistica

26.3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

Si richiamano nella loro interezza le regole di condotta di carattere generale indicate al cap. 12, nonché le ulteriori regole di condotta e le procedure dettate dal presente Modello:

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 octies Decreto in tema di "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (cfr. cap. 15) con specifico riferimento alla selezione, valutazione e scelta delle controparti contrattuali, alla conclusione ed alla gestione dei rapporti contrattuali o delle operazioni finanziarie e/o commerciali, anche per interposta persona, con clienti, fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partners, nonché alle attività connesse alla gestione dei flussi finanziari e di pagamento;

- per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 Decreto in tema di "reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" (cfr. cap. 13), nonché del reato di cui all'art. 25 undecies Decreto in tema di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (cfr. cap. 22), con specifico riferimento all'attività di selezione, valutazione, assunzione e gestione del personale di Vimercati S.p.A.;

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quinquies Decreto in tema di "delitti contro la personalità individuale" (cfr. cap. 24), con specifico riferimento alla conclusione di contratti con soggetti esteri (clienti, fornitori, partner, collaboratori esterni e consulenti);

- per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 ter Decreto in tema di "reati di criminalità organizzata" (cfr. cap. 25), con specifico riferimento alle attività di selezione, valutazione e scelta delle controparti contrattuali, di conclusione e gestione dei rapporti contrattuali o delle operazioni finanziarie e/o commerciali, anche per interposta persona, con clienti, fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partners, nonché alle attività connesse alla gestione dei flussi finanziari e di pagamento, ogni qualvolta la società si trovi ad operare in aree, sia in Italia sia all'estero, storicamente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

- per la prevenzione del reato di cui all'art. 25 novies Decreto in tema di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (cfr. cap. 20), con specifico riferimento alle misure adottate al fine di garantire l'efficace e veritiera collaborazione con l'Autorità Giudiziaria procedente;

poiché il rispetto di tali regole di condotta e procedure è garanzia per la società di un concreto programma di prevenzione dalla commissione dei reati transnazionali.